Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio

Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione (Rapporto dei risultati)

Berna, settembre 2007

SOMMARIO

A. Osservazioni introduttive 3

1. Situazione iniziale 3
2. Oggetto 3
3. Principali risultati 3

B. I risultati in dettaglio 5

Progetto I 5
1. Osservazioni generali sull’assicurazione 5
2. Osservazioni generali sulla prevenzione degli infortuni 5
3. Singole disposizioni 5

Progetto II 38
1. Revisione dell’organizzazione della SUVA 38
1.1 In generale 38
1.2 Varianti 38
1.3 Singole disposizioni 39
2. Assicurazione contro gli infortuni per i disoccupati 43

A. Osservazioni introduttive

1. Situazione iniziale

Il 1° dicembre 2006, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla modifica della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). La consultazione è durata fino al 15 marzo 2007.

Sono stati invitati a esprimersi sui due progetti di modifica della LAINF i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni nazionali dell'economia, il Tribunale federale nonché circa 50 organizzazioni interessate. Complessivamente sono state contattate 108 autorità e organizzazioni interessate. Il progetto posto in consultazione è stato pubblicato anche su Internet nel sito della Cancelleria federale (www.bk.admin.ch) e in quello dell'Ufficio federale della sanità pubblica (www.bag.admin.ch).

Al Dipartimento federale dell'interno sono pervenuti complessivamente 135 pareri. 70 pareri sono stati formulati da autorità e organizzazioni invitate ufficialmente a prendere posizione. Alla consultazione hanno partecipato 25 Cantoni. Dei 15 partiti politici inclusi nella procedura di consultazione hanno risposto in sette.

2. Oggetto

Sono stati posti in consultazione due progetti (progetti di legislazione), in modo da consentire al Parlamento di discutere delle modifiche della legge in due pacchetti separati, se del caso. I due progetti sono impostati in modo tale da poter anche entrare in vigore separatamente.

Il progetto I riguarda l'adeguamento della legge a un'assicurazione sociale moderna. Il progetto II raggruppa i punti che riguardano la SUVA.

3. Principali risultati

Sia la necessità di una revisione della LAINF che le singole proposte di modifica suscitano pareri divergenti.

I Cantoni BL, GE, GL e OW, il PPD, il PLR, il Partito liberale svizzero, il Centre Patronal, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, la SUVA, l'ASA e santésuisse nonché Swissmem considerano necessaria una revisione della LAINF.

Per i Cantoni AI, FR e UR nonché per la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, SIC Svizzera, Transfair, Travail.Suisse e la Federazione svizzera degli avvocati, il bisogno di una revisione è limitato.

Il Cantone NW, l'UDC, la Conferenza degli uffici AI e l'Unione svizzera dei contadini vorrebbero una discussione di principio sul mantenimento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. L'Unione svizzera dei contadini propone inoltre una nuova struttura dell'assicurazione sociale e chiede di abrogare la LAINF. Sono favorevoli a una verifica delle conseguenze di un'abrogazione della LAINF NW, l'UDC e la Conferenza degli uffici AI.

Sono sostanzialmente d'accordo con le proposte ChiroSuisse, l'Associazione svizzera degli ergoterapisti (a patto che non siano associate a uno smantellamento sociale), la Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie nonché la Croce rossa svizzera. La Vereinigung der nordwestschweizerischen Spitäler e hotelleriesuisse condividono l'orientamento di fondo della revisione.

La Conferenza delle casse cantonali di compensazione, i Verdi, Syna e l'Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica respingono i progetti perché costituiscono un deterioramento di un sistema che funziona bene ed eliminano delle prestazioni, peggiorando la posizione degli assicurati (passi indietro nella politica sociale). Anche i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri nonché il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten non vedono alcun ammodernamento nel progetto, bensì un passo indietro sul piano sociale.

In merito ai singoli punti sussistono posizioni fortemente divergenti.

Numerosi partecipanti alla consultazione constatano che l'attuale pluralità degli assicuratori con un monopolio parziale della SUVA ha dato buoni risultati.

L'UDC sottolinea di sostenere da anni l'idea di una privatizzazione della SUVA. Siccome attualmente questa idea non è in grado di ottenere la maggioranza, bisogna accontentarsi di un ente di diritto pubblico.

Il PS, l'Unione sindacale svizzera, Syna e Travail.Suisse chiedono di sopprimere l'attuale pluralità degli assicuratori e di affidare la gestione esclusiva dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni alla SUVA.

Vari partecipanti avrebbero auspicato un maggior coordinamento con altre assicurazioni sociali (AMal, AI, AVS) o chiedono l'abolizione delle differenze di prestazioni tra l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni, secondo loro ingiustificate, e di conseguenza un'armonizzazione di queste due assicurazioni (BL, NW, SH, TG, ZH, PEV, Unione svizzera dei contadini, Unione svizzera delle arti e mestieri, Aiuto reciproco svizzero andicap, Isolsuisse, Federazione svizzera degli avvocati, Camera svizzera degli esperti di casse pensioni, Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza, Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing, Unione svizzera degli installatori elettricisti).

Nel **progetto I** sussistono divergenze soprattutto sui seguenti punti:

- copertura assicurativa in caso di grandi sinistri (terremoti, terrorismo, ecc.)
- guadagno massimo assicurato
- indennità giornaliera
- grado d'invalidità minimo per avere diritto a una rendita
- riduzione della rendita d'invalidità al raggiungimento dell'età AVS
- tariffe mediche
- diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche (assicuratore competente)
- sfera di competenza della SUVA
- forma giuridica del fondo per le indennità di rincaro degli assicuratori LAINF privati

Delle due varianti di organizzazione della SUVA proposte nel **progetto II** (variante 1: autogestione delle parti sociali che pagano i premi, alta vigilanza della Confederazione; variante 2: la SUVA come impresa di proprietà della Confederazione, rispetto dei principi del rapporto sul governo d'impresa), la netta maggioranza dei consensi va alla variante 1. L'esercizio di attività accessorie da parte della SUVA è invece molto contestato. Da più parti si chiede che, in caso di riduzione dei quantili per la determinazione del guadagno massimo assicurato, la SUVA offra assicurazioni complementari alla LAINF. L'inserimento nella LAINF dell'assicurazione contro gli infortuni per i disoccupati è accolto favorevolmente.

Qui di seguito sono riassunti i risultati più importanti della procedura di consultazione. La vesione integrale (composizione di tutte le prese di posizione) è visibile sul sito dell'UFSP (www.bag.admin.ch).

B. I risultati in dettaglio

Progetto I

1. Osservazioni generali sull'assicurazione

Oltre alle osservazioni generali riassunte sotto i principali risultati (cfr. n. 3 a pagina 3) sono formulate le seguenti osservazioni generali concernenti l'assicurazione.

Il Cantone BS, l'Unione padronale svizzera, la Federazione svizzera degli avvocati e l'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza chiedono che siano quantificate le ripercussioni finanziarie delle modifiche.

L'Unione padronale svizzera fa notare che le proposte di risparmio presentano aspetti in parte a doppio taglio.

Il PPD può accettare i tagli alle prestazioni solo se permettono di evitare sovrassicurazioni. Sono contrari a uno smantellamento delle prestazioni anche l'Unione sindacale svizzera, l'Aiuto reciproco svizzero andicap, Procap e Pro Infirmis. Secondo la Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati non devono essere apportate modifiche non necessarie.

Qua e là si propone di ridurre i costi mediante una semplificazione amministrativa e un aumento dell'efficienza (TG, Società svizzera degli impresari costruttori, Associazione svizzera tetti e facciate).

Singoli partecipanti alla consultazione si sono schierati a favore della soppressione della tariffa comune e sostengono questa modifica (SZ, Unione svizzera specialisti radio e televisione, Associazione svizzera dei negozi specializzati in orologeria e oreficeria, Associazione svizzera degli ottici). La Comco fa notare il rischio di distorsioni della concorrenza, che potrebbero persistere anche con le modifiche proposte. Il PLR ritiene che debba essere rafforzata la vigilanza sugli assicuratori infortuni.

2. Osservazioni generali sulla prevenzione degli infortuni

Le associazioni dei lavoratori e i rappresentanti degli assicuratori approvano tendenzialmente le proposte. L'ampia maggioranza delle associazioni dei datori di lavoro respinge invece le modifiche. Dei partiti solo il Partito liberale svizzero e l'UDC prendono posizione sul tema della prevenzione degli infortuni.

A proposito del dualismo dell'esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi della LAINF e della protezione della salute ai sensi della LL, il Cantone BS approva il fatto che questo tema sia volutamente ignorato dal progetto in consultazione, dal momento che non sussiste alcun bisogno d'intervento urgente. Alcuni Cantoni (GL, OW, SO, VS) accolgono favorevolmente il fatto che il problema del dualismo LL/LAINF sia affrontato nell'ambito della riforma dell'Amministrazione federale 2005-2007. L'Unione svizzera dei contadini deplora invece che questo tema non sia trattato. L'UDC chiede che siano eliminati i numerosi doppioni attuali in materia di sicurezza sul lavoro. La Comco propone di risolvere il problema mediante l'attuazione del modello esecutivo «Pool» (pubblicato nel 1999 dalla commissione di studio «Salute e sicurezza sul posto di lavoro») e di trattarlo nel messaggio in tal senso.

3. Singole disposizioni

Sostituzione di un termine

In generale, la proposta di sostituire il termine «CNA» in francese e «INSAI» in italiano con la designazione unica «Suva» non ottiene la maggioranza nella Svizzera romanda (JU, NE, Partito liberale svizzero, Centre patronal, Fédération vaudoise des entrepreneurs, Fédération genevoise des métiers du bâtiment). L'ASA, santésuisse, l'Unione svizzera dei contadini, l'Unione padronale svizzera e l'Associazione svizzera per la comunicazione visuale sono invece favorevoli a questa modifica.

Articolo 1 capoverso 2 lettere c, d ed e (nuovo)

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[2] Esse non sono applicabili ai seguenti settori: a. diritto sanitario e tariffe (art. 53–57); b. iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); c. procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a).	[2] Esse non sono applicabili ai seguenti settori: c. iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); d. procedura concernente le contestazioni tra assicuratori (art. 78a); e. procedura concernente riconoscimento dei corsi di formazione e rilascio di attestati di formazione (art. 82a).

Nel complesso, i pareri espressi sono favorevoli alle modifiche proposte (GE, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini). La Suva propone tuttavia di disciplinare nella LPGA le controversie tra gli assicuratori concernenti l'obbligo di concedere prestazioni e di escludere dal campo d'applicazione della LPGA unicamente l'articolo 78*a* capoverso 2 (altre contestazioni pecuniarie tra assicuratori).

Articolo 3 capoversi 2 e 3

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[2] Essa termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario. [3] L'assicuratore deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale, fino a 180 giorni.	[2] Essa termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa diritto almeno al semisalario. Il Consiglio federale disciplina la fine dell'assicurazione in casi speciali. [3] L'assicuratore deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale, fino a sei mesi.

Capoverso 2

La maggioranza dei pareri è favorevole al prolungamento di un giorno degli effetti dell'assicurazione (ZG, PEV, Partito liberale svizzero, Centre patronal, Fédération des Entreprises Romandes, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini, SIC Svizzera, Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati). L'UDC propone di precisare che l'assicurazione cessa di produrre effetti allo scadere del 31° giorno unicamente nei casi in cui questo cada di sabato, di domenica o in un altro giorno festivo. Pur essendo favorevoli al progetto, VD, ZH, la Suva, la Società svizzera degli impresari costruttori, il Centre social protestant e Migros deplorano che non sia risolto il problema dell'inizio della copertura quando il primo giorno del mese d'attività è un sabato o un giorno festivo. L'ASA, santésuisse e la CPT auspicano una sostituzione dei giorni con un mese.

Capoverso 3

Tutti i pareri sono favorevoli alla possibilità di prorogare l'assicurazione mediante accordo speciale per sei mesi e non più per 180 giorni.

Articolo 3a (non contenuto nel progetto in consultazione)

La CPT, l'ASA e santésuisse propongono di ancorare nella legge l'obbligo di informare degli assicuratori e dei datori di lavoro.

Articolo 6 capoversi 2 e 3

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[2] Il Consiglio federale può includere nell'assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio. [3] L'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica (art. 10).	[2] L'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica (art. 10) o per le lesioni corporali seguenti, sempre che esse non siano chiaramente dovute all'usura o a una malattia: a. fratture ossee; b. lussazioni di articolazioni; c. rottura del menisco; d. strappi muscolari; e. stiramenti muscolari; f. rottura del tendine; g. lesioni dei legamenti; h. lesioni del timpano. [3] Per le lesioni dentarie che si verificano durante la masticazione non sono versate prestazioni.

Capoverso 2

Sulla proposta di fare astrazione da un fattore esterno per riconoscere la nozione di infortunio, i pareri sono divergenti. Vari Cantoni e istituzioni sono favorevoli al progetto (AR, LU, VD, PEV, Suva, santésuisse, Gewerbeverband des Kantons Luzern, Centre Social Protestant, Federazione svizzera degli avvocati). Anche Coop e hotelleriesuisse lo sono, ma chiedono la soppressione del termine «manifestamente». Procap, la Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, Aiuto reciproco svizzero andicap e Pro Infirmis sono favorevoli alla soluzione proposta, ma auspicano che l'assicurazione conceda le sue prestazioni solo nella misura in cui le lesioni corporali non sono dovute manifestamente ed esclusivamente a usura o malattia. L'Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica vorrebbe aggiungere le lesioni ai «tessuti molli» e agli occhi. ChiroSuisse auspica una modifica della lettera b. Per la FMH, talvolta è illogico esigere l'esistenza di un fattore straordinario per riconoscere una ferita come lesione corporale assimilabile a un infortunio. La Suva avanza una nuova proposta.

Varie prese di posizione sono contrarie al progetto e si schierano a favore di una soppressione dell'assunzione delle lesioni corporali assimilabili a un infortunio da parte dell'assicurazione infortuni (Partito liberale svizzero, UDC, Conferenza degli uffici AI, Centre patronal, Unione padronale svizzera, Unione svizzera delle arti e mestieri, ASA, santésuisse, Unione professionale svizzera dell'automobile, Società svizzera degli impresari costruttori, GastroSuisse, Isolsuisse, Migros, Unione delle città svizzere, Unione professionale svizzera della carne, suissetec, Swissstaffing, Unione svizzera degli installatori elettricisti e Associazione svizzera per la comunicazione visuale). L'argomento principale degli oppositori è che, al momento dell'entrata in vigore della LAINF, la copertura dell'assicurazione malattie non era obbligatoria e questa situazione poteva quindi generare delle lacune assicurative. Dall'entrata in vigore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel 1996 non vi è tuttavia più motivo di temere l'esistenza di tali lacune. Gli oppositori fanno valere anche il fatto che la maggioranza delle lesioni corporali assimilabili a un infortunio si verifica durante l'esercizio di un'attività sportiva. Secondo loro, non è giustificabile privilegiare questo tipo di assicurati rispetto ai malati. L'ASA, santésuisse e i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri avanzano delle proposte.

Capoverso 3

Questo punto suscita pareri divergenti. C'è chi è favorevole alla proposta (BL, GE, ZH, PEV, Partito liberale svizzero, Centre Patronal, Fédération des Entreprises Romandes, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini, Unione delle città svizzere, Suva, ASA, santésuisse, Unione svizzera del metallo, Società svizzera degli impresari costruttori, Unione professionale svizzera dell'automobile, suissetec, Unione svizzera degli installatori elettricisti, Isolsuisse, Migros, Federazione svizzera degli avvocati, Unione professionale svizzera della carne, suissetec, Swissstaffing e Associazione svizzera per la comunicazione visuale). Altri invece respingono espressamente il progetto (AI, AR, BS, LU, NW, UR, VD, Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, Commissione federale del consumo, Gewerbeverband des Kantons Luzern, CPT, Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica, Centre social protestant, hotelleriesuisse, Coop). Sostanzialmente ritengono che la soppressione dell'assunzione delle lesioni dentarie che si verificano durante la masticazione sia inopportuna perché è contraria al principio dell'assicurazione infortuni e genererà costi supplementari a carico dell'assistenza pubblica. Secondo la Società svizzera di odontologia e stomatologia bisognerebbe tener conto della vitalità del dente in questione. Ritenendo la misura sproporzionata, la Società svizzera di ortopedia dento-facciale chiede di relativizzare i casi di denti cariati. I Giuristi e le giuriste democratici svizzeri e il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten avanzano delle proposte.

Capoverso 4 (non contenuto nel progetto in consultazione)

L'Unione svizzera delle arti e mestieri chiede l'introduzione di un nuovo cpv. 4, che preveda che il datore di lavoro non può essere costretto a intervenire nei casi di infortunio non coperti dall'assicuratore infortuni.

Articoli 7 capoverso 2 e 8 capoverso 2 (non contenuti nel progetto in consultazione)

Migros propone di sopprimere gli articoli 7 capoverso 2 e 8 capoverso 2, assicurando così tutti i lavoratori a tempo parziale contro gli infortuni non professionali, indipendentemente dal grado di occupazione.

Articolo 8 capoverso 3 (nuovo)

Progetto posto in consultazione
[3] Se, oltre alla sua attività lucrativa dipendente, un lavoratore esercita un'attività indipendente senza essersi assicurato a titolo facoltativo conformemente all'articolo 4, gli infortuni che si verificano durante tale attività sono considerati infortuni non professionali.

La maggioranza dei partecipanti è favorevole al progetto proposto (BL, GE, Conferenza degli uffici AI, Unione svizzera dei contadini, Suva, Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura e agriss, Procap, Pro Infirmis, Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, Coop e Associazione svizzera tetti e facciate).

Alcuni partecipanti si sono espressi contro la proposta (ZH, GastroSuisse). L'Unione padronale svizzera e l'Unione svizzera delle arti e mestieri auspicano un riesame della disposizione. In generale, gli oppositori al progetto temono che questa disposizione favorisca il lavoro nero.

Articolo 9*a* (nuovo) Grandi sinistri

Progetto posto in consultazione
[1] In caso di sinistro che diritto a prestazioni assicurative valutate a oltre 1 miliardo di franchi per gli assicuratori di cui all'articolo 68, come pure per la Suva (grande sinistro), le prestazioni di breve durata ai sensi dell'articolo 90 capoverso 1 sono fornite senza restrizioni. Le rendite per superstiti e d'invalidità sono fornite secondo una regolamentazione stabilita dal Consiglio federale o dall'Assemblea federale.
[2] Gli eventi che si verificano in luoghi e tempi diversi costituiscono un unico evento ai sensi del capoverso 1 se sono riconducibili alla stessa causa.
[3] In caso di sinistro che presumibilmente deve essere classificato come grande sinistro ai sensi del capoverso 1, i singoli assicuratori di cui all'articolo 68 annuncia-no regolarmente alla cassa suppletiva (art. 72) la stima del costo complessivo del sinistro e i pagamenti effettuati.

L'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione svizzera dei contadini, Swissmem, le Cliniche private svizzere, Coop nonché l'Associazione svizzera per la comunicazione visuale approvano la regolamentazione proposta.

Il PPD, SIC Svizzera, Travail.Suisse e la SUVA sono sostanzialmente d'accordo, ma sottolineano che la regolamentazione dovrebbe essere applicabile allo stesso modo per tutti gli assicuratori LAINF.

I Cantoni AI, AR, FR, GR, LU, NW e ZG, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità sono d'accordo con la proposta, ma criticano il fatto che non sono descritte le ripercussioni finanziarie. Le prestazioni a breve termine devono essere fornite integralmente in ogni caso e non bisogna chiamare alla cassa i Cantoni. Il Cantone JU e l'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza considerano troppo basso il limite di 1,5 miliardi di CHF e troppo imprecisa la regolamentazione. Anche il Cantone ZH ritiene che la regolamentazione debba essere precisata. Il Cantone GE dichiara che le vittime di grandi sinistri non devono essere sfavorite rispetto alle vittime di altri infortuni. Secondo il Cantone VD, non è chiaro chi assuma i costi non coperti e quali siano le ripercussioni prevedibili sui premi.

Il PLR esprime comprensione nei confronti del progetto, ma sottolinea che la protezione assicurativa deve essere garantita anche in caso di grande sinistro. Anche l'ASA e santésuisse sono sostanzialmente d'accordo, ma vorrebbero pagare solo fino a un miliardo di CHF anche per le prestazioni di breve durata. Respingono inoltre la disposizione transitoria e auspicano un'altra soluzione per adeguare il limite. L'Associazione svizzera degli attuari intravede vari problemi.

Secondo la Società svizzera di sicurezza sul lavoro, la lacuna assicurativa risultante dovrebbe essere disciplinata meglio.

H+ e la Vereinigung Nordwestschweizer Spitäler hanno un atteggiamento piuttosto negativo, dal momento che la regolamentazione non è chiara.

Il PS, il PEV, i Verdi, SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera, il Centre Social Protestant, l'Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica nonché la Camera svizzera degli esperti di casse pensioni respingono la proposta e sottolineano in vari modi che, in caso di introduzione di un limiti per i sinistri, questo dovrebbe essere superiore ed è necessario fissare chiaramente le competenze in materia di disciplinamento delle rendite e garantire tutte le prestazioni.

Il Cantone BS, l'Aiuto reciproco svizzero andicap, Procap e Pro Infirmis sono contrari alla limitazione, non essendo conciliabile con un'assicurazione sociale.

La Federazione svizzera degli avvocati respinge il limite, dato che esistono altre possibilità per ridurre il rischio dei singoli assicuratori (pool grandi sinistri). Il problema esiste anche in altre assicurazioni sociali. Tutt'al più il limite dovrebbe essere nettamente più alto.

Articolo 10 capoversi 1 lettera a e 3 secondo periodo

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[1] L'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente: a. alla cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico; [3] … . Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto alle cure domiciliari e la loro entità.	[1] L'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente: a. alla cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico nonché del chiropratico, e alla cura ambulatoria all'ospedale; [3] ... . Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto alle cure domiciliari.

Capoverso 1 lettera a

Sono espressamente d'accordo con questa disposizione: PS, Unione padronale svizzera, Unione svizzera delle arti e mestieri, ASA, santésuisse, H+, Cliniche private svizzere, Vereinigung Nordwestschweizer Spitäler, Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, Centre Social Protestant, interieursuisse.

ChiroSuisse e la FMH propongono un adeguamento di tale articolo all'articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 3 LAMal. L'Associazione svizzera degli ergoterapisti, l'Associazione svizzera di fisioterapia, la Croce rossa svizzera e la Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie vorrebbero sostituire l'espressione "personale paramedico" con "personale medico che fornisce prestazioni su prescrizione o per conto di un medico".

L'UDC propone un adeguamento della regolamentazione alla LAMal.

Capoverso 3 secondo periodo

Sono espressamente d'accordo con la modifica: PS, ASA, santésuisse, Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, interieursuisse.

Secondo il PPD, il diritto alle cure domiciliari deve essere coordinato con il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure.

Il PEV vorrebbe sostituire il termine non chiaro di "cure domiciliari" con quello più corrente e corretto di "cure a domicilio".

La Comco propone una regolamentazione concernente l'assunzione delle spese di cura all'estero.

Articolo 14 capoverso 2

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[2] Le spese di sepoltura sono rimborsate fino ad un importo pari a sette volte il guadagno giornaliero massimo assicurato.	[2] Le spese di sepoltura sono rimborsate fino a un importo pari a quattordici volte guadagno giornaliero massimo assicurato.

La maggioranza dei partecipanti non si è pronunciata su questo punto. Solo l'Unione padronale svizzera e l'Unione svizzera dei contadini hanno affermato di non opporsi al progetto.

Per alcuni non è necessario modificare l'articolo 14 (ASA, santésuisse, Unione svizzera delle arti e mestieri, Associazione svizzera maestri giardinieri).

Articolo 15 capoversi 2 e 3 secondo periodo e lettera f (nuovo)

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[2] Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio. [3] … . In tal ambito, esso veglia affinché, di regola, almeno il 92 per cento, ma al massimo il 96 per cento dei lavoratori assicurati siano coperti per il guadagno integrale. Esso emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente:	[2] Per il calcolo delle indennità giornaliere considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio presso uno o più datori di lavoro; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio presso uno o più datori di lavoro. [3] ... . Al riguardo, esso vigila affinché, di norma, almeno il 90 per cento, ma non più del 95 per cento dei lavoratori assicurati, sia coperto per il guadagno integrale. Esso emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente: f. qualora, oltre alla sua attività lucrativa dipendente, l'assicurato eserciti un'attività indipendente senza essersi assicurato a titolo facoltativo.

Capoverso 2

La definizione disciplinata ora a livello di legge secondo cui il guadagno assicurato risulta dal salario complessivo percepito da una persona presso più datori di lavoro non suscita opposizione (approvazione esplicita da parte di SUVA, ASA, santésuisse, Aiuto reciproco svizzero andicap, Pro Infirmis, Procap e Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati). La SUVA chiede di stabilire espressamente non solo nel rapporto esplicativo, bensì nella LAINF stessa che per il calcolo delle prestazioni monetarie deve essere considerato anche il guadagno delle attività indipendenti assicurato facoltativamente.

Capoverso 3 secondo periodo

La proposta di modificare l'intervallo attuale suscita ampie contestazioni.

Il Cantone SZ, il Partito liberale svizzero, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, la CPT, l'ASA, santésuisse, la Società svizzera degli impresari costruttori, Interieursuisse, il Centre Patronal, l'Unione svizzera dei contadini, l'Unione svizzera delle arti e mestieri e Coop sono favorevoli a un nuovo intervallo tra il 90 e il 95 per cento. Molti dei favorevoli fanno notare che ai sensi dell'articolo 324*b* CO il datore di lavoro deve pagare la differenza fra le prestazioni dell'assicurazione e i quattro quinti del salario.

Numerosi partecipanti alla consultazione chiedono di non modificare la disposizione (BS, PEV, i Verdi, SP, Fédération des Entreprises Romandes, Gewerbeverband des Kantons Luzern, Swissmem, SIC Svizzera, Unione sindacale svizzera, Syna, Travail.suisse, SUVA, Aiuto reciproco svizzero andicap, Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, Procap, Pro Infirmis, Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica, Convention Patronale de l'industrie horlogère suisse, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten, Camera svizzera degli esperti di casse pensioni, swissstaffing, Federazione svizzera funzionari di polizia).

Il PS, SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera, Travail.suisse, l'Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica, i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri, il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten e la Federazione svizzera funzionari di polizia chiedono di sopprimere il passaggio "di regola" dal momento che non sono menzionati criteri per le eccezioni rispetto alla regola.

Il PPD chiede sostanzialmente una nuova proposta di modifica. Il Cantone VD e l'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza auspicano indicazioni relative alle ripercussioni finanziarie.

La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione è favorevole a un distacco dall'importo delle indennità giornaliere dell'AI. Se le indennità giornaliere dell'AI non fossero dissociate, per il guadagno massimo assicurato è chiesto un intervallo tra l'85 e il 90 per cento (UDC, Unione padronale svizzera, Unione svizzera delle arti e mestieri, Unione professionale svizzera dell'automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, Unione professionale svizzera della carne, Unione svizzera del metallo, Unione svizzera degli installatori elettricisti, suissetec, swissstaffing, Associazione svizzera per la comunicazione visuale). L'Aiuto reciproco svizzero andicap, Procap e la Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati non manifestano invece nessuna comprensione per questa modifica e chiedono il mantenimento della regolamentazione attuale.

Capoverso 3 lettera f

Il Cantone GE, l'ASA e santésuisse approvano la proposta. Esprimono obiezioni il Cantone ZH, l'Unione delle città svizzere e l'Associazione svizzera tetti e facciate.

Articolo 16 capoversi 2 primo periodo, 3 e 4 (nuovo)

Articolo in vigore	**Progetto posto in consultazione**
[2] Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. [3] L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.	[2] Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio a prescindere da un'eventuale perdita di guadagno. ... [3] L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste diritto a: a. l'indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità; b. l'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno; c. la rendita di vecchiaia secondo la legge federale del 20 dicembre 1946 sul-l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). [4] Il datore di lavoro e l'assicuratore possono concordare mediante una riduzione corrispondente del premio di prorogare

	fino a 30 giorni periodo di attesa conformemente al capoverso 2, sempre che non ne scaturisca alcun pregiudizio per l'assicurato.

Capoverso 2 primo periodo

La SUVA, la Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati nonché i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri accolgono favorevolmente il disciplinamento del metodo astratto del calcolo delle indennità giornaliere.

Il PLR, il Partito liberale svizzero, l'UDC, il Centre Patronal, die Fédération des Entreprises Romandes, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, la CPT, l'ASA, santésuisse, l'Unione professionale svizzera dell'automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, l'Unione professionale svizzera della carne, l'Unione svizzera del metallo, l'Unione delle città svizzere, suissetec, swissstaffing e l'Unione svizzera degli installatori elettricisti sono favorevoli al mantenimento della prassi attuale: secondo loro deve essere versata un'indennità giornaliera solo in caso di effettiva perdita di guadagno.

Capoverso 3 lettera c

Il Cantone LU, la CPT, la SUVA e SIC Svizzera approvano la nuova regolamentazione. Agli occhi della SUVA, la proposta è però formulata in termini troppo assoluti: dovrebbero essere fatte salve delle eccezioni. I Giuristi e le giuriste democratici svizzeri, hotelleriesuisse e l'Unione delle città svizzere non sono d'accordo con la proposta e chiedono una regolamentazione del sovraindennizzo.

L'ASA e santésuisse condividono l'obiettivo perseguito, che tuttavia non può essere raggiunto con la disposizione proposta.

Capoverso 4

I Cantoni LU, NW e ZH, il PLR, la Conferenza degli uffici AI, l'Unione svizzera dei contadini, la Fédération des Entreprises Romandes, la Convention Patronale de l'industrie horlogère suisse, Coop, l'Associazione svizzera tetti e facciate nonché l'Unione svizzera degli installatori elettricisti accolgono favorevolmente il maggior margine di manovra per le parti contraenti. L'ASA e santésuisse esprimono comprensione per la possibilità proposta di prorogare il periodo di attesa, che tuttavia ha anche degli svantaggi.

Il Centre Patronal, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione professionale svizzera dell'automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, Migros, l'Unione professionale svizzera della carne, l'Unione svizzera del metallo, l'Associazione svizzera tetti e facciate, suissetec, swissstaffing nonché l'Unione svizzera degli installatori elettricisti approvano il diritto di scelta del periodo di attesa solo per l'assicurazione contro gli infortuni professionali, ma non per quella contro gli infortuni non professionali.

La Società svizzera degli impresari costruttori giudica pericolosa la possibilità di prorogare il periodo di attesa: i vantaggi della riduzione dei premi possono essere ingannevoli. Per il PPD, il PS, Swissmem, SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera, Syna, Travail.suisse, la SUVA, l'Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica, Procap, la Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten, il Centre Social Protestant, i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri, hotelleriesuisse e l'Associazione svizzera per la comunicazione visuale, invece, un aumento dei giorni di attesa provocherebbe semplicemente uno spostamento sugli imprenditori dell'obbligo di prestazioni in caso di perdita di guadagno, cosa che respingono assolutamente.

Articolo 18 capoverso 1

Articolo in vigore	**Progetto posto in consultazione**
[1] L'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.	[1] L'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 20 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.

L'innalzamento del limite per il diritto a una rendita d'invalidità è approvato dai Cantoni AR, BL, GR, NW, SZe ZG, dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, dalla Conferenza degli uffici AI, dal PLR, dal Partito liberale svizzero, dall'UDC e dalle seguenti istituzioni: Centre Patronal, Fédération des Entreprises Romandes, Gewerbeverband des Kantons Luzern, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini, Società svizzera degli impresari costruttori, Unione svizzera delle arti e mestieri, CPT, Unione professionale svizzera dell'automobile, Convention Patronale de l'industrie horlogère suisse, Coop, GastroSuisse, hotelleriesuisse, Isolsuisse, Unione professionale svizzera della carne, Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza, Associazione svizzera per la comunicazione visuale, Unione svizzera del metallo, suissetec, swissstaffing, Unione svizzera degli installatori

elettricisti, Associazione svizzera maestri giardinieri e Associazione svizzera fabbricanti di mobili e serramenti.

L'UDC chiede un innalzamento del grado di invalidità minimo al 40 per cento, come già previsto oggi nella LAI. I Cantoni NW e SO, la Conferenza degli uffici AI e l'Unione svizzera dei contadini si chiedono se sia opportuno un aumento al 40 per cento. La CPT, l'ASA, santésuisse, singoli membri dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, Coop, Interieursuisse e l'Associazione svizzera maestri giardinieri auspicano un grado d'invalidità minimo del 25 per cento, analogamente alle assicurazioni sulla vita e alle assicurazioni collettive indennità giornaliera per malattia. La Società svizzera degli impresari costruttori chiede un grado d'invalidità minimo del 30 per cento.

I Cantoni GE, LU e TI, il PPD, il PEV, i Verdi, il PS, Swissmem, l'Unione sindacale svizzera, Syna, Travail.Suisse, SIC Svizzera, la SUVA, la Società svizzera di sicurezza sul lavoro, l'Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica, Procap, la Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, il Centre Social Protestant, i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri, il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten, la Federazione svizzera degli avvocati, l'Unione delle città svizzere nonché la Federazione svizzera funzionari di polizia respingono risolutamente l'innalzamento del grado d'invalidità minimo: si tratta di uno smantellamento delle prestazioni ingiustificato.

Il Cantone BS auspica una presentazione dettagliata delle ripercussioni di un'eventuale armonizzazione delle invalidità dovute a infortunio e malattia. Il Cantone VD chiede dati sul numero di persone interessate e sulle ripercussioni finanziarie per le altre assicurazioni sociali nonché per l'aiuto sociale. La Commissione federale del consumo si dice sorpresa che il progetto in consultazione non fornisca argomenti a favore della modifica e chiede un completamento.

Articolo 20 capoversi 2bis e 2ter (nuovo)

Progetto posto in consultazione
^{2bis} Il capoverso 2 si applica anche se l'assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera.
^{2ter} Al raggiungimento dell'età di pensionamento conformemente all'articolo 21 LAVS, la rendita di invalidità di cui al capoverso 1 e la rendita complementare di cui al capoverso 2, incluse le indennità di rincaro, sono ridotte come segue: a. per gli assicurati che al momento dell'infortunio avevano più di 45 anni, della metà. b. per gli assicurati che al momento dell'infortunio avevano un'età compresa tra i 25 e i 45 anni, gradualmente di 2,5 punti percentuali per ogni anno intero al di sopra dei 25 anni.

Capoverso 2bis

L'UDC, la Conferenza degli uffici AI, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, SIC Svizzera, la SUVA e il Centre Social Protestant sono favorevoli alla modifica proposta.

I Giuristi e le giuriste democratici svizzeri e il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten respingono l'inclusione delle rendite straniere nel calcolo delle rendite complementari ai sensi della LAINF e propongono di cercare una soluzione attraverso la regolamentazione generale del sovraindennizzo di cui all'articolo 69 LPGA, che dovrebbe essere dichiarata applicabile alle rendite che si aggiungono a una rendita ai sensi della LAINF.

Capoverso 2ter

La proposta suscita ampi consensi (AR, BL, GR, NW, PPD, PEV, PLR, Partito liberale svizzero, UDC, Centre Patronal, Gewerbeverband des Kantons Luzern, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini, CPT, SUVA, ASA, santésuisse, Coop, Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, interieursuisse, Associazione svizzera degli attuari, Camera svizzera degli esperti di casse pensioni e Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza). Il PLR e la SUVA chiedono una regolamentazione di alcuni aspetti giuridici, rilevanti soprattutto ai fini delle prestazioni, legati al diritto e all'ammontare delle rendite d'invalidità se la rendita inizia solo dopo il raggiungimento dell'età AVS. Per il PPD, Syna, la SUVA e l'Associazione svizzera degli attuari è importante che i capitali di copertura liberati vadano a beneficio degli assicurati. Swissmem può accettare la proposta a condizione che una regolamentazione transitoria impedisca i casi di rigore. L'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza chiede che nel messaggio si quantifichi il trasferimento dei costi verso il secondo pilastro.

Alcuni membri dell'Unione padronale auspicano una soluzione che vada più in là. La proposta posta in consultazione è troppo poco incisiva anche per l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione professionale svizzera dell'automobile, GastroSuisse, isolsuisse, l'Unione professionale svizzera della carne, l'Unione svizzera del metallo, l'Associazione svizzera per la comunicazione visuale, Suissetec, swissstaffing e l'Unione svizzera degli installatori elettricisti, dal momento che tutti gli assicurati LAINF a cui è assegnata una rendita AI poco prima del pensionamento regolare resterebbero ancora fortemen-

te sovraindennizzati. Per la Fédération des Entreprises Romandes, la Società svizzera degli impresari costruttori e Migros, non è giusto che la riduzione a tappe arrivi solo fino all'età di 45 anni: dovrebbe andare fino all'età di pensionamento AVS. Secondo la Fédération des Entreprises Romandes devono assolutamente essere illustrate anche le ripercussioni per il secondo pilastro. Anche per l'Associazione svizzera fabbricanti di mobili e serramenti, la soluzione proposta è insufficiente: bisognerebbe mirare a un'equiparazione tra le rendite d'invalidità per infortunio e quelle per malattia.

Il PS, SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera, Travail.suisse, l'Aiuto reciproco svizzero andicap, Pro Infirmis e Procap sono favorevoli solo a condizione che i capitali di copertura liberati siano destinati integralmente agli assicurati e che la riduzione sia scaglionata nel tempo attraverso una disposizione transitoria.

Sono contrari il Cantone ZG, i Verdi, il Centre Social Protestant, i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri, la Federazione svizzera degli avvocati e l'Unione delle città svizzere.

Per il Cantone GE, il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten e i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri sarebbe opportuna una regolamentazione in base a cui si accerti non schematicamente, ma di volta in volta se e in che misura si verifica effettivamente un sovraindennizzo.

Articolo 22 Revisione della rendita

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.	In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto percepisce una rendita intera di vecchiaia dell'AVS.

Si schierano espressamente a favore l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'ASA e santésuisse. L'ASA, santésuisse e i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri suggeriscono di iscrivere nella legge che la rendita non può più essere riveduta a partire dal raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

Articolo 24 capoverso 2 secondo periodo

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[2] L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita.	[2] … . Per casi speciali, il Consiglio federale può fissare la nascita del diritto in un altro momento.

Sono espressamente d'accordo il Cantone GE, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini e la SUVA.

Coop avrebbe preferito una regolamentazione dell'indennità per menomazione dell'integrità un po' più severa. La CPT e interieursuisse chiedono di prevedere un'indennità per menomazione dell'integrità solo a partire da un grado d'invalidità del 25 per cento, analogamente alla situazione in caso di malattia.

Chiedono l'abolizione dell'indennità per menomazione dell'integrità in vista di una parità di trattamento tra infortunio e malattia il Partito liberale svizzero, il Centre Patronal, la Fédération des Entreprises Romandes (in particolare per gli infortuni non professionali) e l'Unione svizzera delle arti e mestieri.

L'ASA chiede la soppressione degli articoli 24 e 25 LAINF concernenti l'indennità per menomazione dell'integrità. Se l'indennità per menomazione dell'integrità è mantenuta, l'ASA e santésuisse sono d'accordo con la modifica, propongono però di inasprire la disposizione sul suo ammontare.

Articolo 25 capoverso 1bis (non contenuto nel progetto in consultazione)

Per realizzare risparmi nell'ambito del calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità la SUVA propone di valutare la menomazione tenendo conto dell'alleviamento conseguibile mediante mezzi ausiliari. Ciò consentirebbe di eliminare le difficoltà legate alla prassi con le endoprotesi. Contemporaneamente sarebbe eliminato lo statuto speciale degli apparecchi ottici e si potrebbero realizzare risparmi intelligenti. Interieursuisse chiede la stessa modifica.

Articolo 26 capoverso 2 (non contenuto nel progetto in consultazione)

Secondo la SUVA, l'inizio del diritto deve essere disciplinato sulla falsariga della regolamentazione dell'assicurazione invalidità (cfr. art. 42 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 29 cpv. 1 LAI), in modo che l'assicurazione invalidità non debba più versare indennità in caso di grande invalidità dovuta a infortunio.

Articolo 29 Diritto del coniuge superstite

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
Diritto del coniuge superstite [1] Il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all'indennità unica. [2] Se il matrimonio è stato contratto dopo l'infortunio, il diritto alla rendita sussiste se il matrimonio venne pubblicato prima dell'infortunio stesso o se al momento della morte durava da almeno due anni. [3] Il coniuge superstite ha diritto alla rendita se alla morte dell'altro coniuge ha figli propri o vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di costui ovvero se è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto all'indennità unica. [4] Il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se la vittima dell'infortunio era tenuta a versargli la pensione alimentare. [5] La rendita o l'indennità unica può essere ridotta o rifiutata, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 LPGA, al coniuge superstite che abbia gravemente trascurato i suoi obblighi nei confronti dei figli. [6] Il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte dell'assicurato o qualora il coniuge superstite diventi invalido per almeno due terzi. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la morte dell'avente diritto o col riscatto della rendita.	Diritti del coniuge superstite [1] Il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all'indennità unica. [2] Il coniuge superstite ha diritto alla rendita se alla morte dell'altro coniuge ha figli propri aventi diritto alla rendita o vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di costui ovvero se è invalido almeno al 70 per cento o lo diventa nel corso dei due anni successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto all'indennità unica. [3] Il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se la vittima dell'infortunio era tenuta a versargli la pensione alimentare. [4] Il coniuge superstite non ha diritto alla rendita se il coniuge assicurato muore in seguito ai postumi di un infortunio, che non dà diritto a una rendita d'invalidità, dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento conformemente all'articolo 21 LAVS.

Nel complesso sono d'accordo con l'articolo 29 proposto l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'ASA e santésuisse.

Capoverso 2

La soppressione dell'attuale capoverso 2 in modo da conformarsi al diritto del matrimonio e al diritto internazionale non suscita opposizione.

Per il nuovo capoverso 2, in singoli pareri si chiede che ai fini della parità di trattamento anche i vedovi abbiano diritto alla rendita per i superstiti se alla morte della moglie hanno figli che non hanno più diritto a una rendita o se hanno compiuto 45 anni (VD, Società svizzera di sicurezza sul lavoro, hotelleriesuisse, Camera svizzera degli esperti di casse pensioni). L'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza non chiede un adeguamento dei diritti dei vedovi a quelli delle vedove, bensì un'equiparazione neutrale tra vedovi e vedove. Anche la Camera svizzera degli esperti di casse pensioni chiede che in virtù della parità uomo-donna le condizioni per avere diritto a una rendita per il coniuge di cui all'articolo 29 LAINF siano allineate a quelle dell'articolo 19 LPP. La formulazione nel progetto in consultazione comporta il rischio che gli istituti di previdenza debbano assumersi rendite per i superstiti che finora erano coperte dalla LAINF.

Capoverso 4

La SUVA ritiene che si tratti di una nuova limitazione delle prestazioni e non della prassi attuale.

Articolo 29*a* (nuovo) Inizio e fine del diritto

Progetto posto in consultazione
Inizio e fine del diritto [1] Il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte dell'assicurato o se il coniuge superstite diventa invalido per almeno il 70 per cento. [2] Il diritto si estingue nei seguenti casi: a. con il passaggio a nuove nozze del coniuge superstite; b. con la morte del coniuge superstite; c. con il riscatto della rendita; d. se il grado d'invalidità del coniuge superstite scende al di sotto del 70 per cento.

[3] Il diritto alla rendita per vedovi si estingue inoltre quando il figlio più giovane compie 18 anni. Per i figli ancora a tirocinio o agli studi, il diritto alla rendita per vedovi sussiste sino alla fine degli stessi, al massimo tuttavia sino al compimento del 25° anno di età.

Sono d'accordo l'Unione svizzera dei contadini, l'ASA, santésuisse e l'Unione padronale svizzera, che tuttavia preferirebbe un capoverso 3 neutrale dal punto di vista dei sessi. L'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, la Società svizzera di ortopedia dento-facciale, l'Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia e l'Associazione svizzera del commercio dentario chiedono che alle condizioni di cui al capoverso 3 si estinguano non solo le rendite dei vedovi, bensì anche quelle delle vedove oppure che sia soppresso l'intero capoverso.

La SUVA obietta che la limitazione del diritto secondo i capoversi 2 lettera d e 3 equivale a una netta limitazione delle prestazioni.

Articolo 34a (non contenuto nel progetto in consultazione)

L'ASA propone di disciplinare il contenuto dell'articolo 140 OAINF (concessione di indennità di rincaro nell'assicurazione facoltativa) a livello della legge.

Articolo 37 capoverso 3

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[3] Le prestazioni in contanti, in deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 LPGA, al massimo della metà.	[3] Le prestazioni in contanti, in deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte durevolmente, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, al momento dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se muore in seguito a postumi dell'infortunio, le prestazioni in contanti ai superstiti, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 LPGA, possono essere parimenti ridotte al massimo della metà qualora l'assicurato abbia provocato l'infortunio commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

Sono d'accordo con la disposizione proposta l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, la CPT, l'ASA e santésuisse.

Sono contrari alla proposta i Cantoni JU, NW e TI, la Conferenza degli uffici AI e i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri, perché respingono la deroga alla LPGA.

Secondo il Centre Social Protestant in futuro deve sussistere il diritto a rendite per i superstiti anche se l'assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte (art. 37 cpv. 1 LAINF), dal momento che la famiglia non può essere punita per il comportamento dell'assicurato.

Articolo 51 (nuovo) Autorizzazione a fornire informazioni

Progetto posto in consultazione
Autorizzazione a fornire informazioni
[1] In deroga all'articolo 28 capoverso 3 LPGA, facendo valere il diritto alle prestazioni l'assicurato autorizza le persone e i servizi menzionati nella domanda a fornire agli organi dell'assicurazione infortuni tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto di regresso. Tali persone e servizi sono tenute a fornire informazioni.
[2] I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati espressamente nella domanda sono autorizzati a fornire, su richiesta, agli organi dell'assicurazione infortuni tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto di regresso. L'assicurato deve essere informato sui contatti presi con queste persone e servizio.

Il Cantone GE, il PEV, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'ASA, santésuisse e ChiroSuisse sono d'accordo con la proposta.

Il Cantone VD e H+ chiedono di inserire una norma che risarcisca all'assicuratore l'onere amministrativo per informazioni, rapporti, ecc. Occorre inoltre valutare la possibilità di introdurre dei medici di fiducia analogamente al diritto sull'assicurazione malattie, in modo da evitare un rapporto di tensione tra l'informazione agli assicuratori e la protezione dei dati dei pazienti.

Per vari motivi, le seguenti istituzioni respingono la modifica proposta: Cantone TI, PS, Unione sindacale svizzera, SUVA, FMH, Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica, Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, Società svizzera di ortopedia dento-facciale, Associazione svizzera del commercio dentario, Società svizzera di odontologia e stomatologia, Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia, Vereinigung der nordwestschweizerischen Spitäler, Aiuto reciproco svizzero andicap, Procap, Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, Giuri-

sti e giuriste democratici svizzeri, Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten nonché Federazione svizzera degli avvocati.

L'UDC chiede di sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 2 senza sostituirlo. Le Cliniche private svizzere auspicano la soppressione dell'intero capoverso 2.

Articolo 52 (nuovo) Tessera d'assicurato

Progetto posto in consultazione
La tessera d'assicurato prevista dalla legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) può essere utilizzata nell'assicurazione infortuni per gli scopi previsti dall'articolo 42a LAMal.

I Cantoni AI, AR, BE, BS, LU, NW, SG, TI, UR e ZH, il PEV, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, l'Unione svizzera dei contadini, il Gewerbeverband des Kantons Luzern, santésuisse, la SUVA nonché le Cliniche private svizzere approvano la creazione della base giuridica per poter utilizzare la tessera d'assicurato ai sensi della LAMal anche nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

La Fédération des Entreprises Romandes, il Gewerbeverband des Kantons Luzern, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, la Società svizzera di odontologia e stomatologia, l'Unione professionale svizzera dell'automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, l'Unione professionale svizzera della carne, l'Unione svizzera del metallo, suissetec, swissstaffing e l'Unione svizzera degli installatori elettricisti chiedono di aspettare che l'impiego della tessera d'assicurato sia collaudato nell'assicurazione malattie prima di introdurlo nell'assicurazione infortuni o militare.

I seguenti partecipanti alla consultazione esprimono varie riserve: PPD, UDC, FMH, H+, Società svizzera di odontologia e stomatologia, Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica, Vereinigung nordwestschweizerischer Spitäler, Coop, Unione professionale svizzera della carne.

Sono contrarie le seguenti istituzioni: Partito liberale svizzero, ASA, Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, Società svizzera di ortopedia dento-facciale.

Per la Federazione svizzera degli avvocati, la regolamentazione dovrebbe avvenire nella LPGA o in una regolamentazione speciale, quale "istituto" del diritto sanitario.

Articolo 53 capoverso 2 (non contenuto nel progetto in consultazione)

L'ASA chiede che le imprese di trasporto e salvataggio siano riconosciute come fornitori di prestazioni anche nell'ambito della LAINF, come nella LAMal. Sarebbe così possibile creare una base giuridica per le convenzioni tariffali con questi fornitori di prestazioni. In passato, i servizi di salvataggio erano di norma integrati negli ospedali; oggi vi sono invece sempre più servizi indipendenti, motivo per cui andrebbero menzionati espressamente.

Articolo 56 capoversi 2 – 4 e 5 – 7 (nuovo)

Articolo in vigore	**Progetto posto in consultazione**
[2] Il Consiglio federale promuove il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altre branche delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Esso disciplina il rimborso dovuto agli assicurati degenti in uno stabilimento di cura, cui non è applicabile l'accordo tariffale. [3] In mancanza di convenzione, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti. [4] Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati contro gli infortuni.	[2] Le convenzioni di collaborazione e tariffali stipulate tra assicuratori e medici, dentisti, chiropratici e personale paramedico devono avere una portata nazionale. [3] Per il rimborso della cura stazionaria in un ospedale, gli assicuratori convengono forfait con i fornitori di prestazioni. Tali forfait sono calcolati in funzione delle prestazioni e si basano su strutture uniformi per tutta la Svizzera fissate conformemente all'articolo 49 LAMal per l'assicurazione malattia obbligatoria. [4] Gli assicuratori istituiscono una commissione che prepara le convenzioni con i fornitori di prestazioni e le conclude su incarico degli assicuratori. Per garantire coordinamento con le altre assicurazioni sociali, la commissione fa appello a un rappresentante dell'assicurazione militare e a un rappresentante dell'assicurazione invalidità. [5] 11 Consiglio federale promuove coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altre assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Esso disciplina rimborso dovuto agli assicurati che sono in cura presso un fornitore di prestazioni non vinco-lato a una convenzione tariffale. [6] In mancanza di convenzione, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti. [7] Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati contro gli infortuni.

In generale

La maggior parte delle prese di posizione su questo articolo riguarda l'unitarietà delle strutture tariffali e la questione della copertura dei costi dei trattamenti stazionari in ospedale.

Una struttura tariffale unitaria è auspicata dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione (AI, AR, GE, LU, NW, SG e UR, Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, CPT, Associazione svizzera degli ergoterapisti, H+, Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler e hotelleriesuisse).

La Comco chiede che agli assicuratori sia concessa la possibilità di negoziare liberamente con i fornitori di prestazioni forme e importi di rimborso differenti per i vari gruppi di assicurati o combinazioni di forme di rimborso.

L'Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, la Società svizzera di ortopedia dento-facciale e la Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie considerano insoddisfacente in generale il nuovo articolo 56 LAINF.

Capoverso 1 (non contenuto nel progetto in consultazione)

I Cantoni AI, AR, LU, NW, SG, UR, VS, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, l'ASA, santésuisse, la Commissione delle tariffe mediche e le Cliniche private svizzere chiedono una soppressione o uno spostamento dell'ultimo periodo al capoverso 2.

Capoverso 2

Sono espressamente d'accordo con questo capoverso la Società svizzera di odontologia e stomatologia e ChiroSuisse.

Suscita sostanzialmente approvazione il fatto che le tariffe tra assicuratori e medici, dentisti, chiropratici e personale paramedico si basino su strutture unitarie a livello nazionale (BE, VD, santésuisse, ASA, Commissione delle tariffe mediche, Associazione svizzera di fisioterapia, Croce rossa svizzera e Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie).

La FMCH, l'Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, la Società svizzera di ortopedia dento-facciale e l'Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia chiedono invece la rinuncia a strutture tariffali unitarie.

La Commissione delle tariffe mediche e l'ASA condividono espressamente la regolamentazione dei casi in cui un fornitore di prestazioni non aderisce a una convenzione, ma cura lo stesso degli assicurati.

La Comco propone di rinunciare a trattative di categoria e convenzioni tariffali unitarie cantonali e federali previste dalla legge. Le trattative tariffali devono inoltre essere sottoposte alla legge sui cartelli.

L'Associazione svizzera di fisioterapia, la Croce rossa svizzera e la Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie vorrebbero sostituire l'espressione "personale paramedico" con "personale medico che fornisce prestazioni su prescrizione o per conto di un medico".

Capoverso 3

L'Unione svizzera delle arti e mestieri, la FMCH e la FMH sono d'accordo con tariffe forfettarie, basate sulle strutture determinanti per la LAMal, ma vorrebbero che determinate prestazioni diagnostiche e terapeutiche non fossero incluse in questi forfait.

Santésuisse, l'Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, la Società svizzera di ortopedia dento-facciale e l'Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia considerano insoddisfacente il rimando alle strutture tariffali della LAMal, dato che le priorità della LAINF sono diverse.

La Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler si schiera a favore dell'introduzione e dell'applicabilità di un sistema di controlling e reporting senza alcuna incidenza sui costi.

Secondo l'ASA, la regolamentazione proposta non è necessaria poiché dal punto di vista pratico non è neanche possibile adottare strutture tariffali differenti per la LAINF e per la LAMal.

La Commissione delle tariffe mediche chiede di sopprimere questo capoverso, dato che il capoverso 5 proposto dà già al Consiglio federale la possibilità di procedere al coordinamento con ordinamenti tariffali di altre assicurazioni sociali e di dichiararli applicabili.

Capoverso 3bis (non contenuto nel progetto in consultazione)

I Cantoni AI, AR, LU, NW, SG, UR, ZH, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità propongono di inserire nel progetto una regolamentazione, secondo cui in deroga alla prassi attuale (copertura dei costi per le persone residenti nel Cantone: 80% delle spese di gestione) le tariffe ospedaliere coprono tutti i costi computabili, tenendo presente che le quote di costi per l'insegnamento e la ricerca universitaria non rientrano tra i costi computabili.

Capoverso 4

La Commissione delle tariffe mediche approva la creazione di una base giuridica per sè stessa. Vorrebbe inoltre che si menzionasse il fatto che le sue attività sono esonerate dall'IVA.

Il Cantone NW e la Conferenza degli uffici AI dubitano che il legislatore debba legiferare con questo grado di dettaglio. Secondo santésuisse, la regolamentazione non ha senso dato che una vera e propria collaborazione da parte degli assicuratori interessati non può essere imposta per legge. L'ASA ritiene che il passaggio «prepara e» possa essere soppresso, non solo per motivi redazionali, bensì anche perché la commissione delega i «preparativi» delle convenzioni. ChiroSuisse parte dal presupposto che anche santésuisse sia rappresentata in questa commissione in qualità di assicuratore.

Capoverso 5

La Commissione delle tariffe mediche propone di lasciare la versione attuale (attuale cpv. 2). L'ASA e la Commissione delle tariffe mediche condividono espressamente la regolamentazione dei casi in cui un fornitore di prestazioni non aderisce a una convenzione, ma cura lo stesso degli assicurati (cfr. anche cpv. 2).

Capoverso 6

L'ASA e la Commissione delle tariffe mediche ritengono che per chiarire il rapporto con gli altri capoversi dell'articolo 56 sia utile menzionare il fatto che il Consiglio federale deve intervenire quando non è garantita l'assistenza medica sull'intero territorio.

Secondo l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Associazione svizzera dei medici operanti in cliniche private e ospedali, la Società svizzera di ortopedia dento-facciale e l'Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia, il capoverso 6 va ancora completato.

Capoverso 7

In questo capoverso, le Cliniche private svizzere vorrebbero sostituire il termine di «tasse» con «tariffe».

Capoverso 8 (non contenuto nel progetto in consultazione)

Secondo santésuisse e la FMH deve essere menzionato espressamente il principio della protezione tariffale, come nella LAMal.

Articolo 58 Categorie di assicuratori

Articolo in vigore	**Progetto posto in consultazione**
L'assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le categorie d'assicurati, dall'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o da altri assicuratori autorizzati e dalla cassa suppletiva da loro amministrata.	L'assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le categorie d'assicurati, dalla Suva o da altri assicuratori autorizzati e da una cassa suppletiva da loro amministrata.

L'Unione padronale svizzera, la Società svizzera degli impresari costruttori, l'ASA e santésuisse sono d'accordo con questo adeguamento puramente linguistico.

Articolo 59*a* (nuovo) Contratto-tipo

Progetto posto in consultazione
[1] Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettere a e c redigono in comune un contratto tipo contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto d'assicurazione.
[2] Il contratto tipo deve prevedere in particolare che, in caso di modifica del tasso di premio netto e del supplemento di premio

per le spese amministrative, le aziende assicurate possano recedere dal contratto entro quattro settimane dal ricevimento della comunicazione dell'assicuratore. [3] Gli assicuratori sottopongono, per approvazione, al Dipartimento contratto tipo. In mancanza di un contratto tipo sufficiente, Dipartimento stabilisce gli elementi che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto d'assicurazione.

Il Cantone GE, il Centre Patronal, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'Associazione svizzera tetti e facciate e l'Associazione svizzera maestri giardinieri sono d'accordo con la menzione del contratto-tipo nella legge.

Il Cantone FR considera troppo breve il termine di quattro settimane (cpv. 2) e propone di introdurre un termine di sei mesi.

La CPT, l'ASA e santésuisse propongono di completare il capoverso 2 in modo che sia chiaro che una disdetta è possibile solo in caso di aumento del tasso di premio netto, ma non in caso di modifica del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per le indennità di rincaro non coperte dalle eccedenze d'interesse. La Comco chiede di ancorare espressamente nella legge l'attribuzione da parte della cassa suppletiva (obbligo di accettazione «sussidiario» o indiretto).

Articolo 60

Articolo in vigore	**Progetto posto in consultazione**
Consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori Gli assicuratori devono consultare le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e alla relativa ripartizione in classi e gradi.	*Abrogato*.

L'Unione svizzera dei contadini, l'ASA, santésuisse e l'Associazione svizzera maestri giardinieri sono d'accordo con la soppressione dell'articolo 60. La SUVA è d'accordo se per quanto riguarda la sua organizzazione è scelta la variante I. In caso contrario (vigilanza diretta da parte della Confederazione) è favorevole al mantenimento delle consultazioni.

Un numero elevato di partecipanti si schiera a favore di una soppressione della procedura di consultazione, ma solo per gli assicuratori privati. La SUVA deve continuare a consultare le associazioni (Centre Patronal, Fédération des Entreprises Romandes, Gewerbeverband des Kantons Luzern, Unione padronale svizzera, Società svizzera degli impresari costruttori, Unione svizzera delle arti e mestieri, Unione svizzera del metallo, Unione professionale svizzera dell'automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, Suissetec, Associazione svizzera tetti e facciate, Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing, Unione svizzera degli installatori elettricisti, Associazione svizzera per la comunicazione visuale).

L'Unione sindacale svizzera e Travail.Suisse sono favorevoli alla soppressione dell'obbligo di consultazione della SUVA, ma vogliono mantenere quello degli assicuratori privati.

I Verdi, il PS, il Partito liberale svizzero e SIC Svizzera respingono la soppressione della procedura di consultazione per principio.

Articolo 66, titolo e capoverso 1 lettera e

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
Campo d'attività [1] Sono assicurati d'obbligo all'INSAI i lavoratori delle aziende ed amministrazioni seguenti: e. aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie;	Settore di competenza 1 Sono assicurati d'obbligo alla Suva i lavoratori delle aziende ed amministrazioni seguenti: e. aziende per la lavorazione a macchina di metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie, a eccezione delle aziende di vendita seguenti, che non producono esse stesse i prodotti: 1. negozi di ottici, 2. bigiotterie e gioiellerie, 3. negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura degli spigoli e la levigatura del rivestimento, 4. negozi di radio e televisori, senza costruzione di antenne, 5. negozi di decorazione d'interni, senza lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;

I Cantoni SZ e UR, il Gewerbeverband des Kantons Luzern, l'Unione svizzera dei contadini e Coop sostengono la modifica. Anche l'Unione svizzera del metallo può approvarla, ma teme una migrazione per principio di tutti i cattivi rischi verso la SUVA. L'Unione padronale svizzera approva se la delimitazione dell'attività è precisata in base agli attuali potenziali di pericolosità. Una netta maggioranza delle sue associazioni, soprattutto quelle del ramo SUVA, si aspetta però che la delimitazione attuale resti sostanzialmente mantenuta.

Il PPD respinge la proposta in questa forma. Il PS non intende limitare la sfera di competenza della SUVA. Gastrosuisse vorrebbe mantenere approssimativamente la ripartizione attuale. Anche l'Unione sindacale svizzera, la SUVA e SIC Svizzera respingono la proposta. La sfera di competenza della SUVA deve essere ampliata, e non ridotta, se si vuole tutelare la solidarietà. Si chiede di attribuire alla SUVA i rami con un rischio di infortuni elevato (agricoltura, orticoltura, produzione alimentare, sanità, commercio all'ingrosso e al dettaglio, per l'Unione sindacale svizzera anche tutte le amministrazioni pubbliche). La Convention patronale de l'industrie horlogère suisse è contraria a una migrazione dei buoni rischi verso le assicurazioni private e quindi a limitazioni rigorose della sfera di competenza della SUVA.

Anche Travail.Suisse e l'Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica sono contrari alla modifica e sostengono un monopolio completo della SUVA.

Varie istituzioni si schierano a favore di un ampliamento delle deroghe all'assoggettamento alla SUVA (AR, SG, VS, UDC, Centre Patronal, Unione svizzera delle arti e mestieri, ASA, Aktion Liberaler Aufbruch, interieursuisse, Associazione svizzera dei negozi specializzati in orologeria e oreficeria, Associazione svizzera maestri giardinieri, Unione svizzera specialisti radio e televisione, Associazione svizzera degli ottici).

Più pareri sostengono l'attuazione dell'iniziativa parlamentare Baumann (04.474). Si chiede di inserire un nuovo capoverso 2, secondo cui il Consiglio federale escluda dalla sfera di competenza della SUVA le aziende che esercitano le attività di cui al capoverso 1 solo in misura esigua (Centre Patronal, Fédération des Entreprises Romandes, ASA, Aktion Liberaler Aufbruch, interieursuisse, Migros, Associazione svizzera maestri giardinieri, Unione svizzera specialisti radio e televisione, Associazione svizzera dei negozi specializzati in orologeria e oreficeria, Associazione svizzera degli ottici). L'UDC propone di fissare un limite minimo del 20 per cento per i lavori di cui all'articolo 66 capoverso 1, al di sopra del quale l'azienda è assoggettata alla SUVA. Anche la Aktion Liberaler Aufbruch è favorevole a un limite.

Il Cantone ZH propone di formulare la lettera q in modo tale che siano assoggettate solo le vere e proprie aziende secondo le lettere b-m, e non le unità che svolgono unicamente lavori corrispondenti. L'UDC è favorevole a che tutti i rami di cui alle lettere a-q possano scegliere periodicamente tra la SUVA e gli assicuratori privati. L'ASA propone tre varianti dettagliate di modifica dell'articolo 66 per quanto riguarda l'assoggettamento delle aziende del commercio al dettaglio. L'Unione professionale svizzera della carne chiede di concedere alle aziende affiliate a un'associazione di categoria con un'assicurazione contro gli infortuni privata il diritto di scegliere tra la SUVA e l'assicuratore della categoria. Inoltre la delimitazione deve essere disciplinata in modo più chiaro e adeguata alla minaccia attuale all'interno delle aziende.

Migros e l'Unione delle città svizzere respingono un elenco delle singole deroghe nella legge e propongono una regolamentazione nell'ordinanza.

SIC Svizzera considera l'attuale capoverso 3 estraneo al sistema. L'Unione sindacale svizzera e la SUVA chiedono di sopprimere il capoverso senza sostituirlo. I Cantoni AR, GL, OW, SG, UR e ZG propongono di attribuire la competenza decisionale sull'assoggettamento di un'azienda non più alla SUVA, bensì ad esempio all'UFSP o al SECO.

Articolo 68 capoverso 3 (non contenuto nel progetto in consultazione)

L'Unione sindacale svizzera chiede un nuovo capoverso 3, che preveda che gli assicuratori di cui al capoverso 1 gestiscano l'assicurazione in base al principio della reciprocità. Anche il PS avanza questa richiesta nel caso in cui la SUVA non dovesse beneficiare del monopolio completo nell'assicurazione contro gli infortuni.

SIC Svizzera propone di introdurre lo strumento della 'legal quote' per gli assicuratori di cui all'articolo 68.

Articolo 71a (non contenuto nel progetto in consultazione)

SIC Svizzera e l'Unione sindacale svizzera chiedono una nuova disposizione, che obblighi gli assicuratori di cui all'articolo 68 a mantenere l'attività LAINF completamente separata dal profilo contabile dall'attività restante.

Articolo 73 capoverso 2bis (nuovo)

Progetto posto in consultazione
^{2bis} La cassa suppletiva adempie i compiti che le sono conferiti nell'articolo 90a volti a garantire finanziamento delle indennità di rincaro.

L'Unione svizzera dei contadini è d'accordo con il nuovo capoverso.

La Comco accoglie favorevolmente una soluzione unitaria e obbligatoria per il finanziamento delle indennità di rincaro, ma chiede di affidarne la gestione non alla cassa suppletiva, bensì a una nuova associazione neutrale, a cui gli assicuratori debbano aderire obbligatoriamente.

L'Unione padronale svizzera, l'ASA e santésuisse non sono d'accordo con la proposta (cfr. art. 90*a*).

Articolo 75 capoverso 1

Articolo in vigore	**Progetto posto in consultazione**
^{1} Entro un termine fissato dal Consiglio federale, i Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni ed altre corporazioni di diritto pubblico possono scegliere, per il loro personale non già assicurato all'INSAI, tra quest'ultimo e un assicuratoreai sensi dell'articolo 68.	^{1} Ogni tre anni, i Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni e altri enti di diritto pubblico possono scegliere, per il loro personale non assicurato alla Suva in virtù dell'articolo 66 capoverso 1 lettera q, tra quest'ultima e un assicuratore secondo l'articolo 68.

La liberalizzazione del diritto di scelta delle corporazioni di diritto pubblico è condivisa dai Cantoni AI, BE, BL, BS, LU, SZ, TI e VD nonché dal PLR, dal Partito liberale svizzero, dalle associazioni di datori di lavoro, dalla CPT e dall'Unione delle città svizzere.

Il Cantone TI, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, Coop, GastroSuisse, l'Unione professionale svizzera della carne, l'Unione svizzera del metallo, l'Unione professionale svizzera dell'automobile e swissstaffing sono favorevoli a una durata del contratto corrispondente a quella che può essere convenuta per le altre aziende. GastroSuisse e l'Unione svizzera degli installatori elettricisti chiedono inoltre che in caso di adeguamenti tariffali anche alle amministrazioni pubbliche sia concesso un diritto di disdetta straordinario.

Il Cantone VD, l'UDC e l'Istituto della proprietà intellettuale vorrebbero un diritto di scelta illimitato per l'intera amministrazione.

La Società svizzera degli impresari costruttori è favorevole all'attuale ripartizione del mercato, essendo interessata a mantenere una SUVA forte. È inammissibile che alla SUVA restino solo i cattivi rischi.

L'ASA, il Centre Patronal e varie associazioni (interieursuisse, Associazione svizzera degli ottici, Associazione svizzera maestri giardinieri, Unione svizzera specialisti radio e televisione, Associazione svizzera dei negozi specializzati in orologeria e oreficeria) chiedono che tutte le amministrazioni pubbliche che non rientrano nella sfera di competenza della SUVA in base all'articolo 66 LAINF siano attribuite agli assicuratori di cui all'articolo 68 LAINF. Un'unità amministrativa deve essere sottoposta alla sfera di competenza della SUVA solo se il suo personale esegue lavori di cui all'articolo 66 capoverso 1 lettere b-m LAINF in misura superiore al 50 per cento, in base alla massa salariale. Non va previsto un diritto di scelta tra la SUVA e gli assicuratori di cui all'articolo 68.

Si oppongono alla soluzione proposta il PS, l'Unione sindacale svizzera, la SUVA, la Fédération Genevoise des Métiers du Bâtiment e la Aktion Liberaler Aufbruch. L'Unione sindacale svizzera e la SUVA sono favorevoli a un monopolio completo della SUVA in questo settore, la Aktion Liberaler Aufbruch a più concorrenza.

Articolo 76

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
Cambiamento d'assicuratore [1] Alla fine di ogni quinquennio, il Consiglio federale esamina di moto proprio, o previa comune richiesta delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e sentiti gli assicuratori fino allora competenti, se sia opportuno modificare l'attribuzione di determinate categorie di aziende o professionali all'INSAI o agli altri assicuratori ai sensi dell'articolo 68. [2] La nuova attribuzione ha effetto al più presto due anni dopo l'entrata in vigore della relativa ordinanza del Consiglio federale o della modifica legislativa.	*Abrogato*.

Solo l'Unione svizzera dei contadini è d'accordo con la proposta. Gli altri pareri che si esprimono su questo articolo auspicano un mantenimento dell'articolo 76 (Centre Patronal, Fédération des Entreprises Romandes, CPT, ASA, santésuisse, interieursuisse, Associazione svizzera degli ottici, Associazione svizzera maestri giardinieri, Unione svizzera specialisti radio e televisione). Per le aziende si tratta dell'unica possibilità praticabile per chiedere una riattribuzione.

Articolo 77 capoversi 2bis (nuovo) e 3 lettera e (nuovo)

Progetto posto in consultazione
[2bis] L'assicuratore che ha riscosso i premi al momento dell'infortunio effettua le prestazioni per tale infortunio anche se l'azienda non rientra nel suo settore di competenza. [3] Il Consiglio federale regola l'obbligo di effettuare le prestazioni e la cooperazione degli assicuratori: e. in caso di ricaduta o di postumi tardivi conseguenti a un infortunio per il quale sono competenti più assicuratori.

L'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, la SUVA, l'ASA e santésuisse sono d'accordo con le disposizioni. Anche la CPT è sostanzialmente d'accordo con le modifiche, ma propone di disciplinare anche come ed entro quale termine debba essere corretto l'assoggettamento «sbagliato» e come debba avvenire la compensazione dei premi pagati e dei danni.

Hotelleriesuisse dubita che il problema delle ricadute e dei postumi tardivi (cpv. 3 lett. e) debba essere disciplinato espressamente.

Articolo 78*a* Contestazioni tra assicuratori contro gli infortuni

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
Contestazioni L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori.	Contestazioni tra assicuratori contro gli infortuni [1] In caso di contestazioni tra assicuratori concernenti l'obbligo di effettuare prestazioni in un caso concreto è competente tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'assicurato. Se l'assicurato è domiciliato all'estero, si applica per analogia l'articolo 58 capoverso 2 LPGA14. [2] L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle altre contestazioni pecuniarie tra assicuratori.

L'Unione padronale svizzera e l'Unione svizzera dei contadini approvano la proposta. Anche la SUVA, l'ASA e santésuisse sono favorevoli alla modifica, ma propongono adeguamenti. La SUVA propone inoltre un obbligo di prestazione anticipata della cassa suppletiva.

L'UDC non respinge la modifica, ma chiede che successivamente siano soppressi i posti corrispondenti presso l'UFSP.

Il Cantone JU è contrario alla modifica dell'articolo 78*a*, dato che i tribunali cantonali non dispongono di più mezzi dell'Ufficio federale; secondo il Cantone NE, nel rapporto esplicativo mancano indicazioni più concrete per valutare.

L'Unione delle città svizzere auspica una chiara regolamentazione a livello di legge, che precisi quale assicuratore deve fornire prestazioni anticipate in caso di contestazione della competenza.

Articolo 81 capoverso 1

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[1] Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera.	[1] Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.

I Cantoni AI, AR, GE, LU e SG, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione sindacale svizzera, SIC Svizzera, la SUVA, l'ASA, santésuisse, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura e agriss, suissepro, electrosuisse, IG Handelsverbände der Bauwirtschaft, Isolsuisse, suissetec, l'Unione delle città svizzere nonché l'Associazione svizzera tetti e facciate sono d'accordo con la disposizione proposta.

I Cantoni AR, SG e TG, l'Unione sindacale svizzera, SIC Svizzera, la SUVA, suissepro, electrosuisse e la IG Handelsverbände der Bauwirtschaft chiedono un'estensione del campo d'applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni anche ai lavoratori indipendenti (tutti i lavoratori). L'Unione padronale svizzera è invece contraria a un'estensione del campo d'applicazione agli indipendenti.

Articolo 82 (non contenuto nel progetto in consultazione)

L'Associazione svizzera tetti e facciate chiede di obbligare tutti coloro che partecipano a processi di lavoro e costruzione ad assumersi la responsabilità della sicurezza sul lavoro. Al centro di questo obbligo resta il datore di lavoro, che tuttavia deve essere sostenuto dalla direzione dei lavori.

Articolo 82*a* (nuovo) Lavori connessi con pericoli particolari

Progetto posto in consultazione
[1] Il Consiglio federale può subordinare l'esecuzione di lavori connessi con pericoli particolari al possesso di un attestato di formazione da parte dei lavoratori.
[2] Esso disciplina la formazione e riconoscimento dei corsi di formazione.

I Cantoni AI, AR, GE e LU, l'Unione sindacale svizzera, la SUVA, l'ASA, santésuisse, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura e agriss, suissepro, electrosuisse nonché la IG Handelsverbände der Bauwirtschaft sono d'accordo con la disposizione proposta.

Il Partito liberale svizzero, l'UDC, il Centre Patronal, la Fédération des Entreprises Romandes, il Gewerbeverband des Kantons Luzern, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, la Società svizzera degli impresari costruttori, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione svizzera del metallo, l'Unione professionale svizzera dell'automobile, CostruzioneSvizzera, electrosuisse, GastroSuisse, Isolsuisse, suissetec, l'Associazione svizzera tetti e facciate, l'Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing, l'Unione svizzera degli installatori elettricisti e l'Associazione svizzera per la comunicazione visuale sono contrari alla creazione di una base giuridica per l'introduzione di un'attestazione di formazione a livello di legge. Si rimanda all'ordinanza sulle gru, secondo cui è sufficiente che questi temi siano disciplinati a livello di ordinanza.

Articolo 83 capoverso 3 (nuovo)

Progetto posto in consultazione
[3] Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla pianificazione e coordinamento delle misure di protezione collettive specifiche dei cantieri per garantire la sicurezza e proteggere la salute dei lavoratori. Può obbligare i committenti della costruzione, in particolare in caso di costruzioni complesse e che comportano rischi, a far ricorso a un coordinatore in materia di sicurezza e di protezione della salute.

I Cantoni AI, AR, GE, LU e TG, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, la SUVA, l'ASA e santésuisse approvano la proposta.

Per il Cantone TG e la SUVA, nell'articolo 83 capoverso 3 proposto devono però essere inclusi anche i «lavoratori».

L'Associazione svizzera tetti e facciate avanza una proposta di modifica.

Il Partito liberale svizzero, il Centre Patronal, la Fédération des Entreprises Romandes, il Gewerbeverband des Kantons Luzern, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, la Società svizzera degli impresari costruttori, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione svizzera del metallo, l'Unione professionale svizzera dell'automobile, CostruzioneSvizzera, GastroSuisse, Isolsuisse, la sia, la Federazione svizzera degli avvocati, l'Unione professionale svizzera della carne, l'Unione svizzera degli studi consulenti d'ingegneria, suissetec, swissstaffing, l'Unione svizzera degli installatori

elettricisti nonché l'Associazione svizzera per la comunicazione visuale respingono questo nuovo articolo. L'Unione svizzera delle arti e mestieri, la Società svizzera degli impresari costruttori e la sia formulano inoltre nuove proposte.

Articolo 85 capoversi 2, 2bis, 3bis e 3ter (nuovo) nonché 4

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[2] Il Consiglio federale nomina una commissione di coordinamento composta di nove a undici membri ed elegge alla presidenza un rappresentante dell'INSAI. La commissione conta un pari numero di rappresentanti degli assicuratori e degli organi esecutivi della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro. [4] Le decisioni della commissione di coordinamento vincolano gli assicuratori e gli organi d'esecuzione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.	2 Il Consiglio federale nomina una commissione di coordinamento composta dei membri seguenti: a. quattro rapprenit degli assicuratori (due rappresentanti della Suva e due rappresentanti dem assicuratori secondo l'art. 68 cpv. 1); b. sei rappresentanti degli organi esecutivi (due rappresentanti della Suva e quattro rappresentanti degli organi esecutivi della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro [LL]); c. un rappresentante dei datori di lavoro; e d. un rappresentante dei lavoratori. [2bis] La commissione di coordinamento si costituisce autonomamente. [3bis] Essa adotta il conto separato della Suva conformemente all'articolo 87 capoverso 2 a destinazione del Consiglio federale. [3ter] Essa allestisce preventivo relativo all' impiego del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. [4] Le decisioni della commissione di coordinamento sono vincolanti per gli assicuratori e gli organi esecutivi della LL.

La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità accoglie favorevolmente le nuove disposizioni.

Capoverso 1 (non contenuto nel progetto in consultazione)

SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera, Syna, la SUVA ed electrosuisse propongono una modifica.

I Cantoni AR e SZ, la Società svizzera degli impresari costruttori, l'Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori, suissepro nonché la IG Handelsverbände der Bauwirtschaft respingono la proposta di modifica della SUVA.

Capoverso 2

L'Associazione svizzera per la comunicazione visuale respinge una modifica della composizione attuale della CFSL.

Il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura e agriss chiedono che uno dei quattro membri della CFSL sia un rappresentante di queste organizzazioni specializzate. La FMH ritiene che nella CFSL debba essere designato anche un rappresentante dei medici.

Lettere a e b

Per i Cantoni FR, GE, JU, NE, VD e VS nonché per l'Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori, la proposta di nuova composizione della CFSL non è convincente. Agli assicuratori è riservato troppo peso. Deplorano il fatto che il numero di rappresentanti dei Cantoni sia ridotto da 3 a 2 e ritengono inopportuno aumentare il numero di membri della CFSL a un totale di 12. Approvano il fatto che in futuro le parti sociali avranno un diritto di voto.

Per il Cantone BS è importante che l'inclusione delle parti sociali non vada a scapito del numero di membri degli organi esecutivi della legge sul lavoro. Per i Cantoni GL, UR e ZG, la SUVA deve essere rappresentata nella commissione proporzionalmente agli assicurati rispetto agli altri assicuratori. Per il Cantone LU, il numero di rappresentanti dei Cantoni va assolutamente mantenuto o tutt'al più aumentato. Il Cantone ZH chiede almeno quattro rappresentanti dei Cantoni nonché un rappresentante del SECO. I Cantoni AR e SG respingono un rafforzamento della posizione della SUVA nella CFSL. Per il Cantone SH, alla SUVA va attribuito al massimo un rappresentante. Il Cantone TG chiede di aumentare a sette il numero di rappresentanti degli organi esecutivi.

Lettere c e d

La SUVA, SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera, Syna, electrosuisse, l'Associazione svizzera tetti e facciate, l'Associazione svizzera per la tecnica della saldatura e l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro approvano la proposta di estendere il diritto di voto anche alle parti sociali, ma avanzano varie proposte concernenti l'equilibrio della composizione.

Per la Fédération des Entreprises Romandes, il numero di rappresentanti delle parti sociali deve essere aumentato sensibilmente per garantire una miglior rappresentanza.

Il Gewerbeverband des Kantons Luzern, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione svizzera del metallo, l'Unione professionale svizzera dell'automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, l'Unione professionale svizzera della carne, suissetec, swissstaffing nonché l'Unione svizzera degli installatori elettricisti sono contrari all'idea che le parti sociali diventino membri a pieno titolo della CFSL. Se però si dovesse giungere alla conclusione che le parti sociali devono diventare membri a pieno titolo della CFSL, devono assolutamente essere designati due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei lavoratori.

Capoverso 2bis

Per i Cantoni GL, UR e ZG, la presidenza della CFSL non deve essere assunta da un rappresentante degli assicuratori (compresa la SUVA). Per il Cantone GE, la presidenza non deve necessariamente essere assunta dalla SUVA.

L'UDC, l'ASA e santésuisse ritengono che la presidenza della CFSL debba essere assunta dalla SUVA.

Per il Syna, la SUVA ed electrosuisse, la presidenza della CFSL deve continuare a essere affidata alla SUVA vista la pluriennale esperienza positiva. Secondo il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura e agriss, la presidenza deve essere assunta dalla SUVA o da un'organizzazione proveniente dal settore della prevenzione, ad esempio dall'Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori.

Articolo 87*a* (nuovo) Contributi delle aziende estere alla prevenzione degli infortuni

Progetto posto in consultazione
[1] Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all'assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare per la prevenzione degli infortuni contributi equivalenti a quelli delle aziende che vi soggiacciono.
[2] Il Consiglio federale disciplina calcolo dei contributi e la procedura di riscossione.

L'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera, la SUVA, l'ASA, santésuisse, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura e agriss, suissepro, electrosuisse, la IG Handelsverbände der Bauwirtschaft, l'Unione delle città svizzere nonché l'Associazione svizzera tetti e facciate sono a favore della regolamentazione proposta.

L'Unione sindacale svizzera, SUVA, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura e agriss nonché electrosuisse chiedono però delle precisazioni in relazione al calcolo, alla riscossione e all'amministrazione dei contributi. Per loro è inoltre importante vincolare l'impiego di questi soldi alla copertura dei costi delle attività degli organi della sicurezza sul lavoro.

L'upi chiede di estendere il campo d'applicazione dell'articolo 87*a* agli infortuni non professionali.

Articolo 87*b* (non contenuto nel progetto in consultazione)

La Fédération des Entreprises Romandes, il Gewerbeverband des Kantons Luzern, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione sindacale svizzera, Travail.Suisse, la SUVA, l'upi, l'Unione svizzera del metallo, l'Unione professionale svizzera dell'automobile, l'Unione delle città svizzere, l'Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing e l'Unione svizzera degli installatori elettricisti vorrebbero riprendere l'iniziativa parlamentare 02.413 (Triponez), che chiedeva di esonerare i proventi dei premi supplementari da tutte le imposte dirette e indirette.

Articolo 88 capoversi 2, 3 e 4 (nuovo)

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[2] Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.. [3] Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.	[2] Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali. Il premio supplementare é riscosso dagli assicuratori e amministrato dall'istituzione. [3] Il premio supplementare serve a coprire i costi derivanti dall'attività esercitata dall'istituzione e dagli assicuratori per la prevenzione degli infortuni non professionali. [4] L'istituzione tiene un conto separato sull'amministrazione e l'impiego del premio supplementare e lo sottopone con rapporto annuale al Consiglio federale affinché ne prenda atto.

Suissepro e la IG Handelsverbände der Bauwirtschaft sono d'accordo con la modifica proposta.

Il Partito liberale svizzero, l'UDC, la Fédération des Entreprises Romandes, il Gewerbeverband des Kantons Luzern, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, la Società svizzera degli impresari costruttori, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera, Syna, Travail.Suisse, la SUVA, l'ASA, santésuisse, la Società svizzera di sicurezza sul lavoro, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura e agriss, suissepro, l'Unione svizzera del metallo, l'Unione professionale svizzera dell'automobile, electrosuisse, GastroSuisse, la IG Handelsverbände der Bauwirtschaft, Isolsuisse, Suissetec, l'Unione delle città svizzere, l'Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing, l'Unione svizzera degli installatori elettricisti e l'Associazione svizzera per la comunicazione visuale respingono la proposta. Si fa notare che la nuova proposta pone l'upi in un conflitto di interessi dal momento che dovrebbe decidere autonomamente sia in merito all'impiego dei fondi che sulle priorità delle attività di prevenzione. Inoltre con questa proposta va persa la combinazione, finora importante, di prevenzione e assicurazione.

La Società svizzera di sicurezza sul lavoro ritiene che per migliorare l'effetto preventivo andrebbero eliminati anche i doppioni tra l'upi e Suvaliv. Sarebbe opportuna un'integrazione dell'upi in Suvaliv o viceversa. Anche le attività del SECO in materia di infortuni non professionali non sono coordinate e andrebbero concentrate nella stessa organizzazione.

L'upi propone una regolamentazione analoga all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni; RS 741.81). Chiede inoltre di esonerare il premio supplementare e i mezzi per la prevenzione degli infortuni dall'IVA.

Articolo 90 capoverso 1

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[1] Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura e le altre prestazioni assicurative di breve durata, gli assicuratori applicano il sistema di ripartizione delle spese. Devono essere costituite adeguate dotazioni supplementari per tutte le spese che deriveranno dagli infortuni già occorsi.	[1] Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura e le altre prestazioni assicurative di breve durata, gli assicuratori applicano sistema di copertura dei bisogni.

La maggior parte dei partecipanti che si sono espressi su questo punto (PLR, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini, Unione svizzera delle arti e mestieri, Fédération des entreprises romandes, SIC Svizzera, ASA, santésuisse, Suva, CPT, Associazione svizzera degli attuari, Unione svizzera degli installatori elettricisti, suissetec, Isolsuisse, Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing, Unione professionale svizzera dell'automobile e Unione svizzera del metallo) sono d'accordo con la proposta. La maggioranza di essi esige tuttavia, per evitare aumenti dei premi, che ci si attenga al termine di dieci anni, concesso alla Suva e alle casse malati per alimentare le riserve per le prestazioni di breve durata in modo da coprire i bisogni, previsto al capoverso 6 delle disposizioni transitorie. Per i Verdi, la nozione di "sistema di copertura dei bisogni" resta oscuro. Dal canto suo, il Cantone VD auspica che si precisi come sarà finanziata la ricostituzione del capitale di copertura e se ciò comporterà degli aumenti dei premi della Suva.

In questo contesto, secondo il PS, l'USS, SIC Svizzera e la Federazione centrale del personale dei Cantoni e dei Comuni svizzeri i calcoli, i conti e i rapporti degli assicuratori di cui all'articolo 68 non sono conformi alla realtà, visto che per gli interessi questi assicuratori utilizzano il tasso delle obbligazioni della Confederazione, ben più basso del rendimento di un portafoglio composto secondo i moderni principi della finanza e investito in modo prudente. Siccome questa procedura è inaccettabile, chiedono di precisare all'articolo 90 capoverso 3 LAINF che per il calcolo delle eccedenze d'interesse siano determinanti gli interessi percepiti realmente sulla riserva matematica delle rendite. Fanno notare che questa regolamentazione non sarebbe più giustificata se anche per gli assicuratori privati fosse introdotto il principio della mutualità.

Secondo l'ASA, santésuisse e l'Associazione svizzera degli attuari, la regolamentazione che prevede l'obbligo di costituire delle riserve per compensare le fluttuazioni dei risultati dell'esercizio (art. 90 cpv. 4 LAINF) non è necessaria per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a LAINF visto che la solvibilità è garantita dai mezzi propri e conformemente alla sorveglianza della solvibilità in vigore (Solvency II e SST).

L'ASA ritiene peraltro che il capoverso 6 delle disposizioni transitorie dovrebbe essere inasprito – opinione condivisa da santésuisse e dall'Associazione svizzera degli attuari – nel senso che il termine transitorio dovrebbe essere applicabile unicamente agli infortuni verificatisi prima dell'entrata in vigore delle modifiche concernenti le provvigioni. Osserva inoltre che il termine di dieci anni è chiaramente troppo lungo.

Articolo 90*a* (nuovo) Dotazioni supplementari per le indennità di rincaro

Progetto posto in consultazione

[1] Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva costituiscono dotazioni supplementari separate per ciascun ramo dell'assicurazione obbligatoria al fine di garantire finanziamento delle indennità di rincaro (art. 34). Esse sono finanziate con le eccedenze d'interesse sui capitali di copertura delle rendite (art. 90 cpv. 3), con gli utili sui capitali delle dotazioni supplementari, con i pagamenti compensativi tra gli assicuratori e la cassa suppletiva (cpv. 3) e con i premi supplementari per le indennità di rincaro non coperte dalle eccedenze d'interesse (art. 92 cpv. 1).

[2] La cassa suppletiva tiene un conto complessivo di tutte le dotazioni supplementari separate conformemente al capoverso 1.

[3] Se le dotazioni supplementari di un assicuratore presentano un saldo negativo, la cassa suppletiva fissa l'importo che gli assicuratori devono versare a titolo di compensazione proporzionalmente alle loro entrate derivanti dalla riscossione dei premi netti.

[4] Se il Consiglio federale fissa un'indennità di rincaro, gli assicuratori prelevano capitale di copertura supplementare necessario dalle dotazioni supplementari separate conformemente al capoverso 1. Nella misura i cui i saldi delle dotazioni supplementari non siano sufficienti a costituire capitale di copertura, la cassa suppletiva fissa un premio supplementare per le indennità di rincaro che deve essere riscosso da tutti gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e dalla cassa suppletiva.

[5] I particolari sono disciplinati nel regolamento della cassa suppletiva.

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione (SZ, PLR, Comco, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini, Unione svizzera delle arti e mestieri, SIC Svizzera, USS, Cassa suppletiva LAINF, CPT, ASA, santésuisse, Unione svizzera del metallo, Unione professionale svizzera dell'automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, suissetec, swissstaffing e Unione svizzera degli installatori elettricisti) sono favorevoli ad ancorare nella LAINF il fondo destinato a finanziare le indennità di rincaro creato su base volontaria dagli assicuratori privati e dalla cassa suppletiva al momento dell'entrata in vigore della LAINF. La CPT propone di mantenere la soluzione attuale. Dal canto suo, la Camera fiduciaria ritiene che questa forma di finanziamento con pagamenti compensatori tra assicuratori finirà col paralizzare la concorrenza.

Per motivi sia giuridici che finanziari e amministrativi, la maggioranza dei partecipanti si oppone tuttavia all'idea di incaricare la cassa suppletiva di cui all'articolo 72 LAINF (che è una fondazione) di allestire un conto globale. Il PLR, la Comco, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'USS, l'ASA, santésuisse, la Cassa suppletiva LAINF, l'Unione svizzera del metallo, l'Unione professionale svizzera dell'automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, suissetec, swissstaffing e l'Unione svizzera degli installatori elettricisti propongono di affidare questo ruolo a un'associazione.

L'USS chiede che anche gli assicuratori privati versino una partecipazione alle spese di compensazione del rincaro per le rendite LAMI della Suva, spese che attualmente gravano unicamente sui conti e sui pagatori di premi dell'istituto. Gli assicuratori privati di cui all'articolo 68 non hanno un obbligo analogo, il che rappresenta un importante vantaggio comparativo. Il PS e l'USS insistono peraltro – parere condiviso anche da SIC Svizzera – affinché il capoverso 1 sia completato in modo tale che per il calcolo delle eccedenze d'interesse e dei redditi dei capitali costituiti sotto forma di provvigioni siano determinanti i redditi percepiti realmente. Per i motivi vedi l'articolo 90 capoverso 3 LAINF.

L'ASA presenta un controprogetto – proposta a cui aderiscono la Cassa suppletiva LAINF, santésuisse e l'Associazione svizzera degli attuari – che corrisponde meglio al testo della mozione Hochreutener, accettata dal Parlamento, e tiene conto delle riserve espresse dall'UFSP e dall'UFG.

Articolo 91 capoverso 2bis (nuovo)

Progetto posto in consultazione
^{2bis} Le amministrazioni pubbliche cui personale è assicurato presso diversi assicuratori possono dedurre dal salario dei loro lavoratori un premio corrispondente alla media dei premi dei diversi assicuratori per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali.

Il Cantone TI, l'Unione svizzera dei contadini, la Società svizzera di sicurezza sul lavoro, interieursuisse e l'Associazione svizzera maestri giardinieri sono sostanzialmente d'accordo con la proposta. Alcuni di loro ritengono tuttavia che si debba accordare questa possibilità alle imprese semipubbliche come la Posta o addirittura a tutte le imprese il cui personale è assicurato presso vari assicuratori. Il Cantone ZH non è contrario alla soluzione proposta, ma pensa che non risolva veramente il problema.

L'ASA e santésuisse, dal canto loro, ritengono che la prescrizione proposta è problematica perché non corrisponde alla prassi nell'ambito della LAINF e risponde solo parzialmente al problema delle amministrazioni pubbliche. Ciò detto, pensano anche che se si adottasse questa proposta, bisognerebbe offrire la stessa possibilità a tutte le imprese il cui personale è assicurato presso vari assicuratori.

Articolo 92 capoversi 1bis, 1ter, 1^{quater} e 2bis (nuovo)

Progetto posto in consultazione
^{1bis} Gli assicuratori di cui all'articolo 68 le tariffe dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professiona; base alla statistica dei rischi conformemente all'articolo 79 capoverso 1.
^{1ter} tariffe dei premi degli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettere a e c devono essere strutturate in modo tale che tutte le aziende che non rientrano nella competenza della Suva o di una cassa pubblica di assicurazione contro gli infortuni possano esservi classificate.
^{1quater} Le tariffe dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni applicate devono essere sottoposte alle autorità di vigilanza con le basi di calcolo, in particolare le statistiche dei rischi, le comunità di rischio, i parametri, metodo di calcolo delle dotazioni supplementari nonché i relativi rapporti esplicativi.
^{2bis} Sui premi netti delle tariffe non possono essere accordate riduzioni altri vantaggi diretti o indiretti. tuttavia ammessa la fissazione dei premi delle tariffe sulla base dell'andamento individuale dei sinistri.

Il Cantone GE, l'Unione svizzera dei contadini, l'USS, l'ASA, santésuisse, interieursuisse e l'Associazione svizzera maestri giardinieri sono d'accordo con la proposta. Il Cantone VD teme che l'abbandono della tariffa comune generi una moltitudine di tariffe e rincari le spese di gestione dell'assicurazione contro gli infortuni e auspica una stima esatta di questa voce.

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze chiede che si esamini l'introduzione a livello svizzero di una compensazione dei rischi tra gli assicuratori, in modo che la Suva possa lottare ad armi pari con gli altri assicuratori. Tenuto conto dell'abbandono della tariffa comune, ritiene che sia necessario che un'autorità di vigilanza federale controlli le tariffe dei premi degli assicuratori privati.

Capoverso 1bis

Per quanto riguarda il nuovo capoverso 1bis, l'ASA, santésuisse, interieursuisse e l'Associazione svizzera maestri giardinieri si chiedono perché la regolamentazione proposta si applica unicamente agli assicuratori di cui all'articolo 68 LAINF. Sono inoltre del parere che la regolamentazione debba valere sia per l'assicurazione degli infortuni professionali che per quella degli infortuni non professionali.

Capoverso 2bis

L'USS e SIC Svizzera accolgono favorevolmente il nuovo capoverso 2bis. Secondo loro, bisognerà sorvegliare il rispetto di questa prescrizione e sanzionare le infrazioni. Il Cantone BE e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze ritengono che la regolamentazione proposta sia in contraddizione con il principio della libera concorrenza e propongono di sopprimere la disposizione in questione.

Per ovviare al rischio di una selezione dei rischi da parte degli assicuratori, la Comco propone di ancorare nella legge la possibilità per la Cassa suppletiva LAINF di attribuire a un assicuratore un datore di lavoro che non è riuscito ad assicurare il proprio personale (obbligo di contrarre «sussidiario» o indiretto).

La Camera fiduciaria propone che la Suva utilizzi il test svizzero di solvibilità (SST) per calcolare la sua capacità di sostenere i rischi – in altri termini la sua «sicurezza». L'Associazione svizzera degli attuari avanza tutta una serie di proposte dettagliate. Infine, la Federazione svizzera degli avvocati ritiene che nel settore dell'assicurazione degli infortuni professionali le partecipazioni agli utili (profit commission) e la tariffazione empirica sono opportune e possono comportare una riduzione dei rischi.

Articolo 94 (nuovo) Classificazione delle aziende e degli assicurati in classi di tariffe e nei relativi gradi

Progetto posto in consultazione
In deroga all'articolo 49 LPGA, gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettere a e c non devono emanare decisioni formali per la classificazione iniziale delle aziende e degli assicurati in classi e gradi delle tariffe dei premi né per la modifica della classificazione, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 92 capoverso 3.

L'Unione svizzera dei contadini, l'ASA, santésuisse, interieursuisse e l'Associazione svizzera maestri giardinieri sono d'accordo con la disposizione proposta.

Articolo 95*a* Principio della trasparenza (non contenuto nel progetto in consultazione)

Travail.Suisse e la Suva ritengono che alcune decisioni dovrebbero poter restare segrete per non nuocere al buon andamento delle imprese e propongono di limitare il campo d'applicazione della legge sulla trasparenza.

Articolo 99 Esecuzione forzata dei conteggi dei premi

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
I conteggi dei premi fondati sulle decisioni passate in giudicato sono esecutivi ai sensi dell'articolo 54 LPGA.	I conteggi dei premi fondati sulle decisioni esecutive sono pure esecutivi ai sensi dell'articolo 54 LPGA.

L'ASA, santésuisse e l'Unione svizzera dei contadini sono d'accordo con la disposizione proposta. L'Unione delle città svizzere non vede molto bene come gli assicuratori possano eseguire i conteggi dei premi se non possono più prendere decisioni esecutive nell'ambito della classificazione delle aziende e dei lavoratori nelle classi e nei gradi di tariffe dei premi, conformemente al nuovo articolo 94.

Articolo 105 Opposizione contro i conteggi dei premi e la classificazione in classi e gradi delle tariffe

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
I conteggi dei premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche facendo opposizione (art. 52 LPGA).	I conteggi dei premi fondati su una decisione e le decisioni di classificazione delle aziende e degli assicurati in classi e gradi delle tariffe dei premi possono essere impugnati anche mediante opposizione (art. 52 LPGA).

L'Unione svizzera dei contadini, l'ASA, santésuisse, l'Associazione svizzera tetti e facciate e l'Associazione svizzera maestri giardinieri sono d'accordo con la disposizione proposta. La Suva ritiene dal canto suo che questa modifica è inutile e rischia di indurre in errore.

Visto che gli assicuratori non possono più prendere decisioni esecutive nell'ambito della classificazione delle aziende nelle classi e nei gradi di tariffe dei premi, conformemente al nuovo articolo 94, l'Unione delle città svizzere ritiene che non sia più possibile impugnare i conteggi dei premi e le decisioni di classificazione.

Articolo 106 Diritto di azione degli assicuratori di cui all'articolo 68 (non contenuto nel progetto in consultazione)

Secondo l'ASA, santésuisse e la CPT, gli assicuratori di cui all'articolo 68 LAINF sono direttamente interessati dalle decisioni concernenti l'affiliazione obbligatoria alla Suva dei lavoratori di un'impresa e quindi hanno un interesse degno di protezione a poter impugnare queste decisioni. Propongono pertanto di completare la LAINF di conseguenza e di inserirvi il diritto di azione degli assicuratori di cui all'articolo 68 LAINF.

Articolo 108 (nuovo) Costi della procedura di ricorso

Progetto posto in consultazione
In deroga all'articolo 61 lettera a LPGA, la procedura di ricorso in caso di contestazioni relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione infortuni dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione del dispendio procedurale e senza riguardo al valore litigioso.

I pareri dei partecipanti alla consultazione sono molto divisi: alcuni (JU, SO, ZH, UDC, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini, Unione svizzera delle arti e mestieri, CPT, ASA, santésuisse, Unione svizzera del metallo, Unione professionale svizzera dell'automobile, Isolsuisse, Unione professionale svizzera della carne, suissetec, swissstaffing e Unione svizzera degli installatori elettri-

cisti) accolgono favorevolmente questa novità, mentre altri (FR, GE, VD, PS, Commissione federale del consumo, USS, SIC Svizzera, FMH, Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica, Aiuto reciproco svizzero andicap, Procap, Pro Infirmis, Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, centre social protestant, Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten e Giuristi e giuriste democratici svizzeri) sono contrari e fanno valere segnatamente il fatto che la LAINF è un'assicurazione sociale e che niente giustifica una nuova deroga all'articolo 61 lettera a LPGA. Dal canto suo, la Suva fa notare che così facendo si crea una concordanza con l'assicurazione invalidità (art. 69 cpv. 1bis LAI), ma che la questione dovrebbe essere disciplinata in modo unitario nella LPGA.

Articoli da 112 a 113*a*

Art. 112 Articolo in vigore	**Progetto posto in consultazione**
Chiunque, mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all'obbligo assicurativo o di pagare i premi, chiunque, in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore, chiunque, in qualità di organo esecutivo, viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di un terzo, chiunque, in qualità di datore di lavoro, contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o, in qualità di lavoratore, contravviene a dette prescrizioni intenzionalmente o per negligenza mettendo altri seriamente in pericolo, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto punibile con una pena più grave secondo il Codice penale svizzero.	È punito con una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto per il quale Codice penale commina una pena pia grave, chiunque: a. mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all'obbligo assicurativo o di pagare i premi; b. in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore; c. in qualità di datore di lavoro, contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o, in qualità di lavoratore, contravviene a dette prescrizioni intenzionalmente o per negligenza mettendo altri seriamente in pericolo.
Art. 112a	**Progetto posto in consultazione**
	È punito con la multa sino a 100 000 franchi, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto per il quale Codice penale commina una pena più grave, chiunque: a. viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di un terzo; b. in qualità di assicuratore, esegue l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni senza la prevista iscrizione nel registro; c. in qualità di assicuratore, dà indicazioni false o incomplete nei conti d'esercizio che devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza; d. in qualità di assicuratore, non applica le basi contabili; e. in qualità di assicuratore, non mette a disposizione dell'autorità di vigilanza le informazioni richieste o non si attiene, nonostante diffida, alle istruzioni dell'autorità di vigilanza.
Art. 113 Articolo in vigore	**Progetto posto in consultazione**
[1] Chiunque, violando l'obbligo che gli incombe, dà informazioni inesatte o rifiuta di darle, chiunque non compila affatto o compila in modo inveritiero i moduli prescritti, chiunque, in qualità di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo, è punito con l'arresto o con la multa se ha agito intenzionalmente. [2] Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.	Chiunque, violando l'obbligo che gli incombe, dà informazioni inesatte o rifiuta di darle, chiunque non compila affatto o compila in modo inveritiero i moduli prescritti, chiunque, in qualità di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo, è punito con la multa.
Art. 113a	**Progetto posto in consultazione**
	L'istruzione e giudizio delle fattispecie penali secondo l'articolo 112 incombono alle autorità cantonali; l'istruzione e giudizio delle fattispecie secondo gli articoli 112a e 113 incombono all'Ufficio federate della sanità pubblica. Questo ufficio persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

L'Unione svizzera dei contadini, l'ASA e santésuisse sono d'accordo con le proposte del Consiglio federale. L'Associazione svizzera tetti e facciate propone di completare gli articoli 112 e 113 in modo

tale che il lavoratore possa essere punito non solo quando mette gravemente in pericolo altre persone, ma anche quando mette in pericolo sè stesso.

Art. 112a

Il Cantone LU è favorevole alle nuove disposizioni per i delitti e le contravvenzioni, che non giustificano l'esclusione della gestione dell'assicurazione, mentre il Cantone SO chiede di rivedere le sanzioni in caso di delitti commessi dagli assicuratori.

Il PS, l'USS e SIC Svizzera ritengono che l'elenco dei delitti sia incompleto e chiedono di punire chi, in qualità di assicuratore, accorda sconti o altri vantaggi illegalmente, non consulta le organizzazioni o non rispetta le prescrizioni in materia di trasparenza. L'UDC e la CPT, infine, considerano perfettamente inutile questa disposizione e propongono di sopprimerla.

Art. 113a

L'UDC si oppone a che l'OFSP abbia delle competenze in materia di perseguimento penale. Dal canto suo, la Suva chiede che si ripristini la distinzione tra i casi in cui l'autore agisce intenzionalmente e quelli in cui agisce per negligenza. Nella prima ipotesi l'autore è punito con la multa, nella seconda è passibile di multa.

Disposizioni transitorie

Capoverso 1

Progetto posto in consultazione
Le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all'entrata in vigore della presente modifica e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo diritto anteriore.

L'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'ASA e santésuisse sono d'accordo con la proposta posta in consultazione.

Capoverso 2

Progetto posto in consultazione
Le rendite d'invalidità sono concesse secondo nuovo diritto (art. 18 cpv. 1) se la relativa pretesa non è sorta prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

L'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'ASA e santésuisse sono d'accordo con la proposta posta in consultazione.

L'USS, la Suva e i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri chiedono, se fosse accettata la proposta di aumentare il grado d'invalidità minima dal 10 al 20 per cento, di sopprimere il capoverso 2 dal momento che il capoverso 1 delle disposizioni transitorie è sufficiente.

Capoverso 3

Progetto posto in consultazione
Le rendite d'invalidità sono ridotte secondo nuovo diritto (art. 20 cpv. 3) se il beneficiario raggiunge l'età del pensionamento fissata nell'articolo 21 LAVS dopo l'entrata in vigore della presente modifica. I capitali di copertura liberati devono essere utilizzati per finanziare le future indennità di rincaro o i capitali di copertura supplementari necessari in seguito alla riduzione del tasso d'interesse tecnico.

L'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'ASA e santésuisse sono d'accordo con la proposta posta in consultazione.

La Suva ritiene che si debba tener conto del fatto che i beneficiari di rendite LAINF hanno pianificato la loro previdenza finanziaria all'età del pensionamento in funzione della regolamentazione giuridica esistente e propone tre varianti.

Per l'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza e l'Associazione svizzera degli attuari, la regolamentazione proposta non tiene conto del principio secondo cui le prestazioni sono concesse secondo il diritto in vigore al momento dell'infortunio. La riduzione delle rendite nella LAINF non deve portare a un aumento delle prestazioni per gli istituti di previdenza.

Il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten e i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri propongono di inserire nella legge il principio in base al quale le prestazioni sono concesse secondo il diritto in vigore al momento dell'infortunio.

Alcuni partecipanti alla consultazione, infine, sono dell'idea che la regolamentazione transitoria proposta sollevi vari problemi anche quando l'assicuratore ha fatto ricorso con successo contro il terzo responsabile secondo il diritto in vigore e riduce poi la rendita secondo il nuovo diritto. Bisogna evitare che l'assicuratore ne approfitti per arricchirsi.

Capoverso 4

Progetto posto in consultazione
La rendita per superstiti per il coniuge superstite invalido che al momenta della presente modifica è invalido per almeno due terzi assegnata secondo diritto anteriore se la relativa pretesa è sorta prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

L'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'ASA e santésuisse sono d'accordo con la proposta posta in consultazione.

Capoverso 5

Progetto posto in consultazione
Le amministrazioni pubbliche che non hanno operato la loro scelta conformemente all'articolo 75 entro il …. possono cambiare loro assicuratore per la prima volta tre anni dopo tale data.

L'Unione delle città svizzere e l'Unione svizzera dei contadini sono d'accordo con la proposta posta in consultazione, mentre la Suva chiede di sopprimere il capoverso 5. L'Unione padronale svizzera presenta un controprogetto. Quanto alla sua proposta volta a incaricare gli assicuratori di cui all'articolo

68 di assicurare per principio le amministrazioni pubbliche, l'ASA e santésuisse considerano inutile questa prescrizione.

Capoverso 6

Progetto posto in consultazione
La Suva e le casse malati possono continuare a finanziare le dotazioni supplementari (art. 90 cpv. 1) secondo diritto anteriore per dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

L'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, santésuisse e l'Associazione svizzera degli attuari sono d'accordo con la proposta di accordare alla Suva e alle casse malati un termine di dieci anni per alimentare le riserve per le prestazioni di breve durata fino a copertura dei bisogni (sistema di copertura dei bisogni). L'Associazione svizzera degli attuari e l'ASA ritengono che il termine – che l'ASA vorrebbe ridurre a cinque anni – dovrebbe applicarsi unicamente agli infortuni verificatisi prima dell'entrata in vigore della modifica concernente le provvigioni.

Capoverso 7

Progetto posto in consultazione
Il diritto anteriore si applica ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 108) al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

L'Unione padronale svizzera e l'Unione svizzera dei contadini sono d'accordo con la proposta posta in consultazione. Dal canto loro, l'ASA e santésuisse presentano un controprogetto secondo cui il nuovo diritto è applicabile alle procedure di ricorso solo se l'atto contestato è stato emanato dopo la sua entrata in vigore.

Capoverso 8

Progetto posto in consultazione
Il limite di responsabilità degli assicuratori in caso di grandi sinistri di cui all'articolo 9a capoverso 1 è aumentato di 100 milioni di franchi all'anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente modifica sino a raggiungere 1,5 miliardi di franchi.

L'Unione padronale svizzera e l'Unione svizzera dei contadini sono d'accordo con la proposta del Consiglio federale. L'ASA e santésuisse respingono invece questa proposta perché il limite di un miliardo è ampiamente sufficiente. Il PS e l'USS propongono di aumentare il limite da 1,5 a 2,5 miliardi di franchi.

Modifica del diritto in vigore

1. Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Articolo 28 capoversi 2 e 3 primo periodo in fine

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[2] Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. [3] Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni.	[2] Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, per stabilire le prestazioni assicurative e per esercitare diritto di regresso. [3]... a fornire nel singolo caso le informazioni necessarie per accertare diritto alle prestazioni e diritto di regresso.

Il Cantone GE, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'ASA, santésuisse e la FMH sono d'accordo con la modifica proposta. La Suva è scettica sulle sanzioni proposte.

Articolo 43 capoverso 2

Articolo in vigore	Progetto posto in consultazione
[2] Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.	[2] Se per la valutazione del diritto alle prestazioni e del diritto di regresso sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici, l'assicurato deve sottoporvisi.

Il Cantone GE, l'Unione padronale svizzera, l'ASA, santésuisse, la FMH e ChiroSuisse sono d'accordo con la modifica proposta. ChiroSuisse chiede tuttavia di verificare se questa prescrizione si applica anche ai chiropratici e, in caso negativo, di completare l'elenco. La Suva propone di sospendere le prestazioni fintanto che l'assicurato non fornisce le informazioni richieste. Infine, i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri ritengono che la regolamentazione proposta vada molto in là e costituisca un attacco importante ai diritti della persona. Respingono tale disposizione, la cui necessità non emerge chiaramente dal rapporto esplicativo.

Articolo 44*a* (nuovo) Sorveglianza

Progetto posto in consultazione
In caso di sospetto concreto di abuso, l'assicuratore può far sorvegliare l'assicurato per chiarire i fatti.

Il Cantone GE, il PEV, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'ASA, santésuisse, la Suva e la CPT sono d'accordo con la proposta del Consiglio federale.

Per l'Aiuto reciproco svizzero andicap e la Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, questa disposizione va troppo in là e lascia troppi punti in sospeso. Propongono pertanto di sopprimere il testo. Il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten e i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri presentano un controprogetto.

Articolo 52 capoverso 1bis (nuovo)

Progetto posto in consultazione
[1bis] L'assicuratore può modificare, a sfavore dell'opponente, la decisione impugnata o accordare a quest'ultimo pin di quanto ha chiesto, dandogli previamente la possibilita di esprimere proprio parere o di ritirare l'opposizione.

L'Unione padronale svizzera e l'Unione svizzera dei contadini sono d'accordo con la proposta. In un'ottica di semplificazione amministrativa e di efficacia economica, l'ASA e santésuisse propongono di suddividere la disposizione in due parti e di dare all'oppositore la possibilità di pronunciarsi unicamente nel caso in cui l'assicuratore intende riformare la decisione a suo sfavore.

Articolo 73 Entità del regresso (non contenuto nel progetto in consultazione)

La Suva si schiera a favore dell'introduzione di un diritto preferenziale dell'assicuratore sociale attraverso una modifica degli articoli 73 LPGA e 88 LCStr. Osserva che il diritto preferenziale in vigore attualmente accorda all'assicurato il risarcimento completo del danno, anche in caso di colpa propria.

L’assicurazione sociale si fa quindi carico da sola della riduzione del risarcimento dei danni. Non è giusto che questo onere supplementare sia trasferito sull’insieme dei pagatori di premi.

Il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten propone di modificare il capoverso 3 in modo tale che il valore capitalizzato delle prestazioni future che non sono più versate come prima a causa di una modifica di legge o di un cambiamento della giurisprudenza sia rimborsato dall’assicuratore all’assicurato.

Articolo 75 capoverso 3 (nuovo)

Progetto posto in consultazione
[3] La limitazione del diritto di regresso dell'assicuratore decade se la persona contro la quale esercitato regresso titolare di un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.

L'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, la Suva e santésuisse accolgono favorevolmente la proposta, che giudicano sensata. La Suva e santésuisse auspicano l’introduzione di una prescrizione simile nella LPP. L'ASA è invece assolutamente contraria a questa proposta.

Articolo 77*a* **Garanzia della qualità (non contenuto nel progetto in consultazione)**

Secondo la FMH, in tutte le leggi sulle assicurazioni sociali i partner tariffali devono avere la competenza di disciplinare i requisiti in materia di qualità nelle convenzioni tariffali o in convenzioni particolari relative all’assicurazione della qualità. Per questo motivo, una simile disposizione dovrebbe figurare nella LPGA.

Articolo 77*b* **Destinazione dei sistemi di qualità e di reporting (non contenuto nel progetto in consultazione)**

La FMH intende ancorare nella LPGA il principio secondo cui le informazioni prodotte nei programmi in materia di requisiti di qualità e nei sistemi di reporting possono essere utilizzate solo conformemente agli scopi definiti in tali programmi e sistemi.

Articolo 80 (non contenuto nel progetto in consultazione)

Alcuni partecipanti alla consultazione (Unione padronale svizzera, Unione svizzera delle arti e mestieri, SIC Svizzera, Suva, Unione professionale svizzera dell’automobile, Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing e Unione svizzera degli installatori elettricisti) chiedono che gli assicuratori e gli organi esecutivi siano esonerati non solo dalle imposte federali, cantonali e comunali dirette, ma anche da quelle indirette, come era il caso per la Suva prima dell'entrata in vigore della LPGA.

2. Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal) (non contenuto nel progetto in consultazione)

Articolo 31 capoverso 2

Considerata la proposta di non più finanziare i costi causati da lesioni dentarie che si verificano durante la masticazione attraverso l'assicurazione contro gli infortuni, l'ASA e santésuisse propongono di completare di conseguenza l'articolo 31 capoverso 2 LAMal, allo scopo di evitare che l’assicurazione malattie debba farsi carico di questi costi in virtù dell'articolo 1*a* capoverso 2 lettera b LAMal.

3. Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM)

Articolo 14 Tessera d'assicurato

Progetto posto in consultazione
La tessera d'assicurato conformemente all'articolo 42a della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie pub essere utilizzata per la fatturazione delle prestazioni secondo la presente legge.

La Società svizzera di odontologia e stomatologia è scettica sull'utilità della tessera d'assicurato. Considera infatti prematuro imporre doveri e obblighi prima di aver disciplinato la questione dell'assunzione dei costi.

Articolo 25*a* Obbligo di informare del fornitore di prestazioni

Progetto posto in consultazione
Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'assicurazione militare una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmetterle tutte le indicazioni necessarie per valutare diritto alle prestazioni e verificare conteggio del rimborso e l'economicità della prestazione.

L'Unione svizzera dei contadini e ChiroSuisse sono d'accordo con la proposta di introdurre nella LAM un obbligo di informare per i fornitori di prestazioni. La FMH chiede insistentemente che ci si attenga agli articoli 28 e 43 LPGA e si rinunci all'articolo 25a.

Articolo 26 capoverso 2bis (nuovo)

Progetto posto in consultazione
^{2bis} Le convenzioni sulla collaborazione e sulle tariffe stipulate tra l'assicurazione militare e i medici, i dentisti, i chiropratici e personale paramedico vanno concluse a livello nazionale.

L'Unione svizzera dei contadini, ChiroSuisse, la Società svizzera di odontologia e stomatologia, la Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie e l'Associazione svizzera degli ergoterapisti sono d'accordo con la proposta del Consiglio federale. La Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie e l'Associazione svizzera degli ergoterapisti chiedono tuttavia di precisare nella legge che per personale paramedico s'intende coloro che forniscono prestazioni su prescrizione medica.

Articolo 104 Costi della procedura di ricorso

Progetto posto in consultazione
In deroga all'articolo 61 lettera a LPGA, la procedura di ricorso in caso di contestazioni relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione militare dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione del dispendio procedurale e senza riguardo al valore litigioso. *Disposizioni transitorie relative alla modifica del ....* Il diritto anteriore si applica ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni {art. 104) alla data d'entrata in vigore della presente modifica.

Quanto al fatto di imporre ai ricorrenti spese di giudizio per le controversie riguardanti prestazioni dell'assicurazione militare in generale, le opinioni dei partecipanti alla consultazione divergono. Se l'Unione svizzera dei contadini approva questa novità, la FMH, l'Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica, il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten e i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri sono contrari dal momento che, ai sensi dell'articolo 61 lettera a LPGA, la tassa di giudizio e le spese di procedura possono già essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

4. Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (non contenuto nel progetto in consultazione)

Articolo 50*b* capoverso 1

La Suva propone la creazione di una base giuridica per lo scambio elettronico.

5. Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) (non contenuto nel progetto in consultazione)

Articolo 24

La totalità dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi (Unione padronale svizzera, Unione svizzera delle arti e mestieri, USS, SIC Svizzera, Unione professionale svizzera dell'automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, suissetec, swissstaffing, Unione professionale svizzera della carne e Unione svizzera degli installatori elettricisti) pensano che sia opportuno separare completamente il calcolo del guadagno massimo assicurato nell'AI da quello dell'assicurazione contro gli infortuni.

6. Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

Articolo 98 (nuovo) Obbligo di comunicare i dati

Progetto posto in consultazione
Gli organi incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione mettono a disposizione gratuitamente della Suva i dati personali necessari per analizzare i rischi dell'assicurazione infortuni dei disoccupati.

I Cantoni BS e GE, l'Unione svizzera dei contadini, l'ASA, santésuisse e la Suva sono d'accordo con la proposta. Il Cantone GE desidera tuttavia ricordare in un capoverso 2 (nuovo) che la comunicazione di dati sensibili o di profili della personalità può avvenire solo a titolo eccezionale, alle condizioni dell'articolo 17 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). L'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro propone di sopprimere il nuovo articolo 98 LADI poiché dal rapporto non emerge chiaramente cosa voglia fare esattamente la Suva con queste informazioni.

7. Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) (non contenuto nel progetto in consultazione)

Articoli 92 capoverso 2 e 105 capoverso 3

Il Tribunale federale, l'ASA e santésuisse propongono di sopprimere gli articoli 92 capoverso 2 e 105 capoverso 3 LTF essendo contrari al sistema creato in seguito alla modifica del 16 dicembre 2005 della legge su l'assicurazione per l'invalidità, entrata in vigore il 1 gennaio 2007.

8. Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) (non contenuto nel progetto in consultazione)

Articolo 88

La Suva si schiera a favore dell'introduzione di un diritto preferenziale dell'assicuratore sociale attraverso una modifica degli articoli 73 LPGA e 88 LCStr. Il diritto in vigore attualmente accorda all'assicurato il risarcimento completo del danno, anche in caso di colpa propria. L'assicurazione sociale si fa quindi carico da sola della riduzione del risarcimento dei danni. Non è giusto che questo onere supplementare sia trasferito sull'insieme dei pagatori di premi.

Progetto II
1. Revisione dell'organizzazione della SUVA

1.1 In generale

Oltre alle osservazioni generali riassunte sotto i principali risultati (cfr. n. 3 a pagina 3) sono formulate le seguenti osservazioni generali concernenti l'assicurazione.

Soprattutto le associazioni che rappresentano le parti sociali si schierano chiaramente a favore del mantenimento della SUVA. Sottolineano il loro interesse nei confronti di una SUVA forte, che disponga di una gamma di prodotti sufficientemente ampia anche in futuro e non sia ridotta al ruolo di assicuratore dei cattivi rischi. La maggior parte di loro evidenzia anche la necessità di mantenere, a grandi linee, la separazione tra la SUVA e gli assicuratori privati.

Dal canto suo, l'UDC sottolinea di sostenere da anni l'idea di una privatizzazione della SUVA. Siccome attualmente questa idea non è in grado di ottenere la maggioranza, bisogna accontentarsi di un ente di diritto pubblico, che è parte dell'Amministrazione federale esternalizzata ed esercita compiti sovrani.

Per il Cantone SH e il Centre Patronal, l'istituzione SUVA va riveduta radicalmente non solo rispetto agli altri assicuratori LAINF, bensì anche rispetto alle altre assicurazioni sociali.

Il PS, l'Unione sindacale svizzera, Syna e Travail.Suisse chiedono di abolire l'attuale pluralità degli assicuratori e di affidare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni esclusivamente alla SUVA. L'attuale coesistenza di un assicuratore di diritto pubblico su base reciproca (SUVA) e di assicuratori privati che perseguono uno scopo di lucro è problematica e contraria al sistema. Il Centre Social Protestant deplora che non sia esaminata la questione del monopolio totale della SUVA.

La Aktion Liberaler Aufbruch (ALA) è favorevole alla soppressione del monopolio parziale della SUVA e della simultanea privatizzazione dell'istituto.

1.2 Varianti

Il progetto mette in discussione due varianti di modifica dell'organizzazione della SUVA. Nella variante 1 è mantenuta l'impostazione in vigore, e cioè l'autogestione da parte delle parti sociali che pagano i premi. In questa variante alla Confederazione spetta unicamente il ruolo di alta vigilanza. La massima direzione della SUVA è inoltre affidata a un consiglio di vigilanza e a un consiglio d'amministrazione da lui nominato. Nella variante 2, la SUVA è vista come un'impresa di proprietà della Confederazione, a cui si applicano integralmente i principi del Consiglio federale secondo il rapporto sul governo d'impresa.

Variante 1

Delle due varianti poste in discussione, 10 Cantoni (GL, GR, JU, LU, OW, SZ, TG, TI, VS, ZG), la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, i partiti PPD, PEV, PLR, Verdi, Partito liberale svizzero e PS, le associazioni dei datori di lavoro (Centre Patronal, economiesuisse, Fédération des Entreprises Romandes, Unione padronale svizzera, Società svizzera degli impresari costruttori, Unione svizzera delle arti e mestieri, Gewerbeverband des Kantons Luzern, Swissmem) e dei lavoratori (SIC Svizzera, Unione sindacale svizzera, Syna, Travail.Suisse) nonché numerose altre organizzazioni interessate (27) prediligono espressamente la variante 1. Anche la SUVA stessa opta chiaramente per la variante 1. A favore della variante 1 è avanzato principalmente l'argomento che la SUVA è stata creata dalle parti sociali. Le prestazioni della SUVA sono finanziate esclusivamente attraverso i premi dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché i proventi degli investimenti. Di conseguenza, la Confederazione non è proprietaria della SUVA. Inoltre, con la variante 1 è rafforzata la responsabilità delle parti sociali. L'Unione padronale svizzera fa notare che tra i datori di lavoro l'applicazione a un ente di diritto pubblico di regole di governo destinate alle società anonime susciterebbe poca comprensione.

Per il Cantone BE, bisogna spiegare il motivo per cui si debba derogare ai principi del governo d'impresa.

Variante 2

I Cantoni AR, GE, NW, SO sostengono la variante 2.

L’UDC respinge entrambe le varianti e chiede una combinazione delle varianti 1 e 2 (vigilanza diretta della Confederazione con competenze della SUVA fissate espressamente in modo esaustivo nella legge).

1.3 Singole disposizioni

1.3.1 Variante 1 (alta vigilanza della Confederazione)

Articolo 61 capoverso 1 e 3

L’Unione padronale svizzera approva la disposizione.

Capoverso 3

I Cantoni AR e UR nonché l’UDC chiedono di far approvare i rapporti e i conti annuali della SUVA dal Consiglio federale, come finora.

Capoverso 4 (non contenuto nel progetto in consultazione)

Il PS, SIC Svizzera, l’Unione sindacale svizzera e la SUVA propongono di consentire alla SUVA di utilizzare gli strumenti previsti dalla legge sugli investimenti collettivi.

Articolo 62 Organi

L’Unione padronale svizzera approva e propone di prevedere eventualmente alla lettera e un perito attuariale o un attuario.

Articolo 63 Consiglio di vigilanza

I Verdi sono d’accordo con la proposta di limitare il consiglio di vigilanza a 25 membri.

Il PS, l’Unione padronale svizzera, la Società svizzera degli impresari costruttori, l’Unione svizzera delle arti e mestieri, l’Unione sindacale svizzera, Swissmem, SIC Svizzera, Travail.Suisse, l’Unione svizzera del metallo, l’Unione professionale svizzera dell’automobile, GastroSuisse, Isolsuisse, Suissetec, l’Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing e l’Unione svizzera degli installatori elettricisti chiedono che il nuovo consiglio di vigilanza comprenda 40 membri, come l’attuale consiglio d’amministrazione. Solo così è assicurata una rappresentatività sufficiente e l’accettazione delle decisioni non è messa in pericolo. Non vi sono motivi sufficienti per rinunciare a un massimo organo della SUVA rappresentativo dal punto di vista del ramo e delle regioni.

SIC Svizzera approva espressamente il fatto che il consiglio d’amministrazione sia composto da membri del consiglio di vigilanza. Siccome la SUVA non è una società anonima, non è necessario che i vari organi siano separati.

Il PPD è contrario alla creazione di un consiglio di vigilanza. I Verdi vorrebbero che il presidente del consiglio di vigilanza e il presidente del consiglio d’amministrazione non fossero la stessa persona.

L’UDC fa notare che i membri del consiglio di vigilanza dovrebbero dimettersi dal consiglio di vigilanza della SUVA al più tardi al momento del raggiungimento dell’età di pensionamento legale.

Capoverso 5

L’Unione svizzera delle arti e mestieri, l’Unione sindacale svizzera, SIC Svizzera e la SUVA chiedono di estendere a compiti di vigilanza le competenze delle commissioni istituite dal consiglio di vigilanza.

Capoverso 6 (non contenuto nel progetto in consultazione)

La SUVA propone un nuovo capoverso 6, che consenta al consiglio d’amministrazione di delegare alla direzione la fissazione dei dettagli relativi alle tariffe dei premi.

Articolo 63*a* (nuovo) Consiglio d'amministrazione

Il PS, SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera e la SUVA propongono di adottare l'attuale composizione della commissione amministrativa per la composizione del consiglio d'amministrazione (tre rappresentanti per ciascuna delle parti sociali e due per la Confederazione).

SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera e la SUVA propongono inoltre di precisare che i compiti menzionati non sono trasmissibili, per evitare malintesi quanto alla delegabilità di compiti da parte del consiglio d'amministrazione.

La Camera fiduciaria si chiede se non sarebbe opportuno stabilire anche un numero minimo di membri del consiglio d'amministrazione.

L'UDC chiede che per la retribuzione si applichi integralmente la legge sul personale federale.

Articolo 64 Direzione

L'Unione padronale svizzera e la SUVA sono d'accordo.

L'UDC chiede che per la retribuzione della direzione si applichi integralmente la legge sul personale federale. Ai membri della direzione dovrebbe inoltre essere vietato l'esercizio di attività accessorie.

Articolo 64*a* (nuovo) Obbligo di diligenza e di fedeltà

L'Unione padronale svizzera e la SUVA sono d'accordo.

Articolo 64*b* (nuovo) Responsabilità

Capoverso 1

L'Unione padronale svizzera respinge la disposizione poiché applica l'idea sbagliata di applicare semplicemente a un ente di diritto pubblico le norme valevoli per le società anonime. Con la stessa motivazione, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera e la SUVA avanzano una nuova proposta.

Capoverso 2

Il PS, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera, Travail.Suisse e la SUVA chiedono la soppressione del capoverso.

Articolo 65 Rendiconto

Il PLR, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera, Travail.Suisse e GastroSuisse sono espressamente favorevoli.

Suissetec, Isolsuisse, l'Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing, l'Unione professionale svizzera dell'automobile e l'Unione svizzera del metallo approvano prescrizioni relative al rendiconto più severe per la SUVA solo nella misura in cui non comportano prescrizioni relative al finanziamento che facciano lievitare i prezzi.

L'UDC chiede un rimando esplicito ai principi di gestione contabile del CO. La Camera fiduciaria suggerisce di riflettere all'opportunità di introdurre un obbligo di consolidamento per la SUVA e le sue aziende accessorie.

La SUVA propone di completare la formulazione al capoverso 1. In tal caso si può rinunciare al capoverso 3.

L'Unione svizzera degli installatori elettricisti non è d'accordo con la proposta.

Articolo 65*a* (nuovo) Ufficio di revisione

Secondo il PS, il lato passivo della SUVA non deve essere di competenza di un ufficio di revisione esterno. L'attuale soluzione con un esperto indipendente proprio ha dato buoni risultati. Per l'Unione padronale svizzera e Swissmem, un ufficio di revisione non può assumere il ruolo attuale del perito attuariale. La procedura di prova deve tener conto anche delle peculiarità in materia di diritto delle assicurazioni sociali. L'Unione svizzera delle arti e mestieri e la Società svizzera degli impresari costruttori ritengono che spetti agli organi responsabili della SUVA decidere se affidare la verifica del rispetto delle prescrizioni sui procedimenti finanziari all'ufficio di revisione o al perito attuariale, come finora.

SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera e Travail.Suisse chiedono di mantenere la soluzione attuale con un proprio perito indipendente e propongono una riformulazione della disposizione.

Dal canto suo, la SUVA propone un nuovo capoverso 3, che va nel senso di mantenere l'attuale sistema, rivelatosi efficace dal suo punto di vista.

L'UDC chiede di sottoporre la SUVA alla nuova vigilanza sui mercati finanziari.

Articolo 65*b* (nuovo) Personale

L'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione sindacale svizzera, SIC Svizzera e la SUVA chiedono di sopprimere il capoverso 2, visto che l'attuale politica del personale della SUVA funziona bene da anni.

Articolo 65*c* (nuovo) Imposte

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e la SUVA sono d'accordo. L'Unione padronale svizzera chiede una revisione della disposizione sulla falsariga dell'intervento parlamentare Triponez (IVA). L'Unione sindacale svizzera è d'accordo, ma chiede anche una modifica dell'articolo 80 LPGA.

Articolo 67*b* (nuovo) Attività accessorie

Per quanto riguarda le attività accessorie proposte, i pareri favorevoli e contrari sono praticamente equilibrati.

L'estensione delle attività della SUVA, nella misura in cui siano direttamente legate ai suoi compiti principali, è sostenuta dal PEV, dall'Unione padronale svizzera, dalla Società svizzera degli impresari costruttori, dall'Unione svizzera delle arti e mestieri, dal Centre Patronal, dalla Fédération des Entreprises Romandes, dal Gewerbeverband des Kantons Luzern, da Swissmem, da SIC Svizzera, dall'Unione sindacale svizzera, da Travail.Suisse, dall'Associazione svizzera di ditte per la prevenzione degli infortuni, dall'Unione svizzera del metallo, dalla Federazione svizzera funzionari di polizia e dall'Associazione svizzera per la comunicazione visuale. La SUVA fa delle considerazione dettagliate sulle attività accessorie. Proposte sostanzialmente analoghe sono avanzate dall'Unione sindacale svizzera, da Travail.Suisse e SIC Svizzera.

Il PS ritiene che la SUVA avrebbe meno bisogno delle attività accessorie per mantenere una struttura dei costi efficiente se fosse l'unico assicuratore LAINF.

Il PLR ed economiesuisse deplorano l'assenza di un'analisi delle ripercussioni economiche e della necessità delle attività accessorie della SUVA proposte e suggeriscono di verificare nuovamente in dettaglio e ripensare radicalmente le attività accessorie convenute. La Comco chiede di inserire nel messaggio le attività accessorie della SUVA solo nella misura in cui siano motivate da inceppamenti del mercato o problemi di distribuzione.

L'Unione svizzera dei contadini vorrebbe che la SUVA potesse assicurare anche le indennità giornaliere per malattia.

Sono assolutamente contrari a settori di attività supplementari per la SUVA i Cantoni AR, BS e NE, il PPD, l'UDC, l'ASA, suissepro, la Aktion Liberaler Aufbruch, l'Associazione svizzera maestri giardinieri, l'Unione svizzera specialisti radio e televisione, l'Associazione svizzera dei negozi specializzati in orologeria e oreficeria nonché l'Associazione svizzera degli ottici, che fanno notare che per tali attività accessorie della SUVA non esiste nessuna base nella Costituzione federale.

Lettera a

Il Partito liberale svizzero e la FMH vorrebbero vietare alla SUVA il mantenimento delle due cliniche di riabilitazione di Bellikon e Sion. La Società svizzera degli impresari costruttori e l'Unione sindacale svizzera respingono la forma giuridica obbligatoria della SA per le cliniche di riabilitazione.

Lettera b

L'Unione padronale svizzera e Swissmem chiedono delle precisazioni, la FMH è contraria a questa attività accessoria.

Lettera c

La FMH è contraria anche all'attività accessoria «prestazione di servizi per la sanità».

Lettera d

Swisspro e la IG Handelsverbände der Bauwirtschaft non sono d'accordo. L'Associazione svizzera di ditte per la prevenzione degli infortuni e GastroSuisse avanzano una nuova proposta.

Lettera e

I Cantoni LU e OW sono sostanzialmente favorevoli a un'attività della SUVA in materia di promozione della salute nelle aziende. I Cantoni BS, FR, GR, JU, NE, SZ, TI, UR, VD, VS, l'Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori, la Società svizzera di sicurezza sul lavoro e Swisspro sono critici nei confronti di questa attività accessoria, se non contrari.

Lettera f

Nella maggior parte dei pareri, la gestione patrimoniale e la gestione degli attivi e dei passivi per istituzioni di diritto pubblico e istituti di previdenza privati sono valutate criticamente o addirittura respinte (Partito liberale svizzero, Centre Patronal, Gewerbeverband des Kantons Luzern, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini, Società svizzera degli impresari costruttori, Unione svizzera delle arti e mestieri, Swissmem, associazioni degli istituti di gestione patrimoniale).

Soprattutto i rami assicurati presso la SUVA nonché l'Unione padronale svizzera, la Società svizzera degli impresari costruttori, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, SIC Svizzera, l'Unione sindacale svizzera e Travail.Suisse vorrebbero che la SUVA potesse offrire assicurazioni complementari alla LAINF. Si fa anche notare che in caso di riduzione dei quantili per la fissazione dell'importo massimo del guadagno assicurato (cfr. art. 15 cpv. 3 LAINF) assumerebbe rilievo la possibilità di stipulare assicurazioni complementari presso la SUVA.

1.3.2 Variante 2 (vigilanza diretta della Confederazione)

Articolo 61 capoverso 1 primo periodo e capoverso 3

Il Cantone NW respinge la proposta e chiede di mantenere l'approvazione dei conti annuali della SUVA da parte del Consiglio federale.

Articolo 61*a* (nuovo) Scopo

I Verdi considerano questa disposizione indispensabile. L'UDC chiede la soppressione dell'articolo.

Articolo 62 – 65*c*

L'UDC e la Camera fiduciaria argomentano analogamente alle loro osservazioni concernenti la variante 1 (cfr. pagine 39-41). L'Unione padronale svizzera segnala il suo assenso.

Articolo 65*d* (nuovo) Tutela degli interessi della Confederazione

L'Unione padronale svizzera è d'accordo. I Cantoni AR e NW suggeriscono di consentire al Consiglio federale di delegare le competenze descritte a un ufficio federale. L'ASA ritiene che la disposizione proposta non possa servire da base giuridica per le attività accessorie della SUVA.

Articolo 89 capoverso 2 lettera d (nuovo, non contenuto nel progetto in consultazione)

L'Unione sindacale svizzera e SIC Svizzera propongono una disposizione che obblighi tutti gli assicuratori a tenere un conto separato per ogni assicurazione complementare.

2 Assicurazione contro gli infortuni per i disoccupati

I Cantoni BE, BL, BS, GE, GR, JU, OW e SO, il PEV, il Partito liberale svizzero, il PS, l'UDC, il Centre patronal, la Fédération des Entreprises Romandes, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, la SIC Svizzera, l'USS, Syna, Travail.Suisse, la Suva, l'ASA, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura e la fondation Agri-Sécurité suisse, l'Unione professionale svizzera dell'automobile, electrosuisse, l'Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing e l'Unione svizzera degli installatori elettricisti accolgono favorevolmente l'inserimento nella LAINF del regime applicabile ai disoccupati. Tale precisazione è infatti necessaria e consacra nella legge la prassi della gestione distinta dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati da parte della Suva, sin dalla sua introduzione nel 1996, prevedendo un conto separato. Il Cantone GE suggerisce di completare l'articolo 67*a* capoverso 3 in modo tale che il Consiglio federale sia autorizzato a disciplinare nell'ordinanza la copertura assicurativa in caso d'infortunio di persone in cerca di lavoro non indennizzate durante un provvedimento di formazione o di occupazione alle condizioni di cui all'articolo 59*d* LADI.

Dal canto suo, il PPD chiede un'analisi dettagliata delle conseguenze di questo inserimento nella LAINF e ritiene che l'onere rappresentato dai premi per i disoccupati non sia analizzato sufficientemente. Osserva inoltre che il rapporto non contiene proposte alternative al finanziamento.

Per quanto riguarda gli articoli 1*a* capoverso 1 lettere a e b, 3 capoverso 5, 15 capoverso 3 lettera e, 16 capoverso 5, 17 capoverso 2 e 45 capoverso 2^{bis}, il Cantone GE considera necessarie le modifiche proposte.

Quanto al fondo per le indennità di rincaro dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (art. 90*b*), i partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati su questo punto (Cantoni GE, JU, TG, ZG, PEV, Verdi, PS, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini, Unione svizzera delle arti e mestieri, USS e Coop) approvano la scelta del Consiglio federale, e cioè la variante 3 (finanziamento attraverso l'assicurazione contro la disoccupazione), dal momento che è più semplice da gestire e genera meno costi delle altre due varianti.

Per l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro, i premi dell'assicurazione contro gli infortuni applicabili ai disoccupati rappresentano un onere notevole per queste persone. Propone pertanto un sistema di triplice assunzione dei costi dell'assicurazione: una parte (da stabilire) pagata dai disoccupati sotto forma di premi, un'altra dal fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione sotto forma di partecipazione ai premi (come nella soluzione attuale) e il saldo restante mediante un supplemento su tutti i premi dell'assicurazione contro gli infortuni.

Dal canto suo, siccome il rischio di infortuni è così elevato tra i disoccupati, Coop ritiene che si debba incaricare la Suva di prevedere misure di prevenzione degli infortuni mirate per queste persone.